



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE	Presidente
Dott. Rocco LOTITO	Consigliere - Relatore
Dott. Lorenzo GATTONI	Referendario - Relatore

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel giudizio sulla parificazione del Rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio 2021;

**VISTI** gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, 119 della Costituzione;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 5 giugno 2003, n.131 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'art. 1, comma 5, che statuisce che *“Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214”*;

**VISTA** la delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 7 del 14 giugno 2013;

**VISTE** le delibere della Sezione delle Autonomie n. 9 del 20 marzo 2013 e n. 14 del 15 maggio 2014;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con legge 27 aprile 2022, n. 34 ed in particolare l'art. 26, comma 2 ter, lett. a), che ha differito al 30 giugno 2022 ed al 30 settembre 2022 i termini per l'approvazione del rendiconto 2021, rispettivamente, da parte della Giunta e del Consiglio Regionale;

**VISTA** la delibera della Sezione delle Autonomie n. 7/SEZAUT/2022/INPR del 25 maggio 2022 avente ad oggetto *“Linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2021 (art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, commi 3 e 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)”*;

**VISTO** il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

**RICHIAMATA** la propria decisione n. 97/2021/PARI, con la quale la Sezione ha parificato, con eccezioni, i Rendiconti generali regionali per gli esercizi 2019 e 2021;

**VISTE** le Leggi Regionali n. 19 del 06 maggio 2021 recante *“Legge di stabilità regionale 2021”*, n. 20 del 6 maggio 2021 recante *“Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023”*, n. 55 del 2 dicembre 2021 *“Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021 – 2023”*, n. 59 del 15 dicembre 2021 recante *“Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”*, n. 40 del 09/12/2020 *“Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 della Regione Basilicata”*;

**VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n. 168/2022, depositata in data 5 luglio 2022;

**VISTA** la nota prot. n. 117955-12BA del 1° settembre 2022, acquisita, in data 01/09/2022, al prot. 725, con la quale la Regione Basilicata ha trasmesso il disegno di legge relativo all'approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2021, approvato con delibera della Giunta n. 527 del 10 agosto 2022;

**CONSIDERATI** gli esiti della riunione, finalizzata all'esposizione, in contraddittorio tra le parti, delle conclusioni istruttorie e delle criticità emerse nell'ambito dell'attività di verifica effettuata ai fini del Giudizio di Parifica dei Rendiconti Generali della Regione Basilicata esercizio 2021, tenutasi in data 24 novembre 2022;

**VISTA** l'ordinanza n. 22/2022 del 01.12.2022, con la quale la Sezione è stata convocata per il giorno 14.12.2022 per deliberare in pubblica udienza sul Giudizio di parificazione del Rendiconto Generale della Regione Basilicata per l'esercizio 2021, ritualmente trasmessa alla Regione, all'Organo di revisione economico finanziaria ed alla competente Procura regionale della Corte dei Conti;

**ACQUISITA** la memoria del competente Procuratore regionale, Presidente dott. Vittorio Raeli;

**UDITI** nella pubblica udienza del 14.12.2022 i relatori, Consigliere dott. Rocco Lotito e Referendario dott. Lorenzo Gattoni, e il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore regionale Presidente dott. Vittorio Raeli;

**UDITO** l'intervento del Presidente della Regione Basilicata, dott. Vito Bardi;

**RITENUTO** in

## **FATTO**

1. La Giunta regionale ha approvato il progetto di Rendiconto generale relativo all'esercizio 2021, con delibera della Giunta Regionale n. 527 del 10 agosto 2022 (avente ad oggetto "*Approvazione Disegno di legge: Rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2021*"), trasmessa con nota prot. 117955-12BA del 1° settembre 2022 ed acquisita in pari data dalla Sezione al prot. n. 725.

Il procedimento istruttorio funzionale al giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l'esercizio 2021 è stato attivato con la nota istruttoria prot. 243 del 15 marzo 2022, avente per oggetto: la verifica delle misure correttive adottate dalla Regione Basilicata alla luce delle osservazioni e dei rilievi contenuti nella decisione sul giudizio di parifica n. 97/2021, nonché nella connessa Relazione allegata sub doc. A (Parte I, Parte II e Parte III) sugli esercizi 2019 e 2020; il giudizio di parificazione del Rendiconto per l'esercizio 2021.

In riscontro alle richieste formulate con la precitata nota istruttoria: il Consiglio regionale ha inviato la nota prot. 2294/C del 14 aprile 2022; la Giunta Regionale - Dipartimento Programmazione e Finanze, ha inviato la nota prot. n. 53034/BA del 15 aprile 2022, la nota

prot. n. 117955-12BA del 1° settembre 2022, la nota prot. n. 132473/12BA del 29 settembre 2022, la nota prot. n. 40343\_12BA dell'11 ottobre 2022.

Al fine di concludere l'istruttoria prodromica al giudizio di parifica del rendiconto 2021 ed alla redazione della connessa Relazione sulla legittimità e regolarità della gestione finanziaria, con nota prot. n. 941 del 18 ottobre 2022 di questa Sezione regionale è stata trasmessa la "Bozza della relazione sulla sana gestione finanziaria e correlate richieste di integrazioni istruttorie" (da ora indicata anche solo come "relazione istruttoria") alla Regione, in persona del Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio regionale, al Collegio dei revisori ed alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

In riscontro alle richieste formulate con la precitata bozza: il Consiglio regionale ha inviato la nota prot. n. 6043/C del 10 novembre 2022; il Collegio dei revisori con sei distinte PEC del 2 novembre 2022, ha inviato i verbali dal n. 7 al n. 12 del 2022 e con quattro distinte PEC del 23/11/2022 ha inviato i verbali dal n. 13 al n. 16 del 2022; la Giunta regionale - Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse strumentali e finanziarie, ha trasmesso le note prot. n. 156863 del 4 novembre 2022, n. 160492 del 10 novembre 2022 e n. 161088 del 11 novembre 2022.

Nella riunione del 24 novembre 2022, finalizzata all'esposizione, in contraddittorio tra le parti, delle conclusioni istruttorie e delle criticità emerse nell'ambito dell'attività di verifica effettuata ai fini del Giudizio di Parifica del Rendiconto Generale della Regione Basilicata esercizio 2021, convocata con nota prot. n. 1280 del 11 novembre 2022, sono state formulate ulteriori richieste di chiarimenti. Conseguentemente: il Consiglio regionale ha trasmesso la nota prot. n. 6522/C del 30 novembre 2022; la Giunta, Dipartimento Programmazione e finanze, ha trasmesso le note prot. n. 174745/12BA del 30 novembre 2022; Il Collegio dei revisori ha trasmesso il verbale n. 18 del 1° dicembre 2022 e il verbale n. 19 del 7 dicembre 2022.

Il Procuratore regionale della Corte dei conti ha riportato le proprie osservazioni e richieste nella memoria depositata in atti.

Alla luce dei suddetti riscontri, sono risultate confermate alcune criticità ed irregolarità che hanno inciso sul presente giudizio di parifica, nei termini di seguito riportati<sup>1</sup>.

2. Le risultanze del Rendiconto Generale della Regione Basilicata per l'esercizio 2021 sono di seguito riportate, unitamente alle relative tabelle.

## **2.1 GESTIONE DI COMPETENZA**

La Regione, in sede di bilancio di previsione, ha previsto il pareggio finanziario, stanziando entrate e spese per l'importo complessivo di € 2.918.391.356,92, di cui € 380.715.000,00 a titolo di partite di giro.

In sede di ultima variazione al bilancio, approvata con deliberazione Giunta n. 1052 del 28/12/2021<sup>2</sup>, adottata, come si rileva dalle premesse della predetta delibera, per dare attuazione alle norme del titolo II Sanità ed al PNRR, il pareggio finanziario, corrispondente alla somma delle prime tre colonne delle tabelle 1 e 2, è stato previsto in € 4.024.078.529,20, di cui € 381.215.000,00 a titolo di partite di giro.

Al termine dell'esercizio sono state disposte ulteriori variazioni e risultano accertate entrate per € 2.219.535.933,95 ed impegnate spese per € 2.161.015.616,60, di cui € 147.145.544,74 sulle partite di giro (cfr. tab. 1 e tab. 2).

---

<sup>1</sup> L'esito degli accertamenti effettuati è riportato nella presente decisione e, per la parte non incidente sulla parificazione dei rendiconti all'esame, nella Relazione sulla regolarità e legittimità della gestione (Parte I e Parte II), allegata sub doc. A alla presente.

<sup>2</sup> Nella relazione di riscontro allegata alla nota di risposta prot. 53034/BA del 15 aprile 2022 si è precisato "che il provvedimento amministrativo che rappresenta l'ultima variazione è la Deliberazione di Giunta regionale 28 dicembre 2021, n.1052".

**Tab. 1 - Entrate - Previsioni iniziali, finali e accertamenti di competenza**

TITOLO / DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DISPOSTE CON DGR	VARIAZIONI DISPOSTE CON LR	VARIAZIONE DISPOSTA CON RENDICONTO IN ADEGUAMENTO ALLA DECISIONE N. 97/2021 DELLA CORTE DEI CONTI	VARIAZIONI DISPOSTE CON RENDICONTO	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	ACCERTAMENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	€ 7.580.873,25	€ 40.739.157,68	€ -			€ 48.320.030,93	€ -
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 15.004.490,82	€ 267.477.273,66	-€ 1.377.976,00			€ 281.103.788,48	€ -
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ -	€ 273.751.742,81	€ 38.557.315,76	-€ 115,90		€ 312.308.942,67	€ -
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e parafiscale	€ 1.458.950.076,76	€ 53.875.025,47	€ 51.737.260,64			€ 1.564.562.362,87	€ 1.415.214.418,11
2 Trasferimenti correnti	€ 207.644.284,89	€ 71.787.797,10	-€ 3.749.112,01		€ 12.902,90	€ 275.695.872,88	€ 261.052.648,76
3 Entrate extra tributarie	€ 36.540.613,75	€ 1.533.313,66	€ -			€ 38.073.927,41	€ 29.571.491,80
4 Entrate in conto capitale	€ 606.956.017,45	€ 314.468.109,13	-€ 23.612.735,62			€ 897.811.390,96	€ 289.677.754,35
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 180.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ -			€ 200.000.000,00	€ 76.874.076,19
6 Accensione prestiti	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 25.000.000,00	€ -	€ -			€ 25.000.000,00	€ -
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 380.715.000,00	€ -	€ 500.000,00			€ 381.215.000,00	€ 147.145.544,74
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>€ 2.895.805.992,85</b>	<b>€ 461.664.245,36</b>	<b>€ 24.875.413,01</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 12.902,90</b>	<b>€ 3.382.358.554,12</b>	<b>€ 2.219.535.933,95</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>€ 2.918.391.356,92</b>	<b>€ 1.043.632.419,51</b>	<b>€ 62.054.752,77</b>	<b>-€ 115,90</b>	<b>€ 12.902,90</b>	<b>€ 4.024.091.316,20</b>	<b>€ 2.219.535.933,95</b>

Fonte: Regione Basilicata – Tabella 1 – integrata con nota prot. 132473/12BA del 29 settembre 2022

**Tab. 2 - Spese - Previsioni iniziali, finali e impegni di competenza**

TITOLO	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DISPOSTE CON DGR	VARIAZIONI DISPOSTE CON LR	VARIAZIONI DISPOSTE CON RENDICONTO	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	IMPEGNI
Disavanzo presunto	€ 3.000.000,00				3.000.000,00 €	
1 Spese correnti	€ 1.546.304.578,03	€ 206.598.176,03	€ 59.279.943,91	€ 12.787,00	1.812.195.484,97 €	€ 1.552.482.482,12
2 Spese in c/capitale	€ 760.680.766,24	€ 817.034.243,48	€ 2.274.808,86		1.579.989.818,58 €	€ 362.120.666,12
3 Spese per incremento di attività finanziarie	€ 185.000.000,00	€ 20.000.000,00			205.000.000,00 €	€ 81.874.076,19
4 Rimborso di prestiti	€ 17.691.012,65	€ -			17.691.012,65 €	€ 17.392.847,43
5 Chiusura/anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	€ 25.000.000,00	€ -			25.000.000,00 €	€ -
7 Spese per c/terzi e partite di giro varie	€ 380.715.000,00	€ -	€ 500.000,00		381.215.000,00 €	€ 147.145.544,74
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>€ 2.915.391.356,92</b>	<b>€ 1.043.632.419,51</b>	<b>€ 62.054.752,77</b>	<b>€ 12.787,00</b>	<b>4.021.091.316,20 €</b>	<b>€ 2.161.015.616,60</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>€ 2.918.391.356,92</b>	<b>€ 1.043.632.419,51</b>	<b>€ 62.054.752,77</b>	<b>€ 12.787,00</b>	<b>4.024.091.316,20 €</b>	<b>€ 2.161.015.616,60</b>

Fonte: Regione Basilicata – Tabella 2 – integrata con nota prot. 132473/12BA del 29 settembre 2022

A seguito di richiesta istruttoria, con la nota n. 156863/12BA del 4 novembre 2022 è stato precisato che «Le variazioni alle previsioni definitive di competenza di entrata e di uscita si sono rese necessarie per garantire l'allineamento a valere sui capitoli del perimetro sanitario che afferiscono il titolo II (ex art. 20 e seguenti del D.lgs 118/2011). La variazione di € 115,90 è stata registrata in adeguamento alla Decisione n. 97/2021, in quanto la pronuncia della Corte ha generato effetti

certativi e prescrittivi, con conseguente insorgenza dell'obbligo di esatta conformazione a carico dell'amministrazione. La variazione di € 12.787,00 è stata registrata per garantire l'allineamento dei capitoli del perimetro sanitario ex art. 20 e seguenti del D.lgs 118/2011».

### Risultati della gestione di competenza

Il totale degli accertamenti, al lordo del Fondo Pluriennale Vincolato, di parte corrente e capitale (€ 329.423.819,41) e dell'avanzo di amministrazione applicato (€ 312.308.942,67), si attesta sull'importo € 2.861.268.696,03; il totale degli impegni, computando il disavanzo di amministrazione applicato (€ 3.000.000,00) ed il FPV di uscita (€ 438.374.596,67), si attesta sull'importo di € 2.602.390.213,27, come da tabella riepilogativa che segue.

**Tab. 3 - Risultati gestione di competenza**

REGIONE BASILICATA										
Rendiconto esercizio 2021 - Gestione competenza										
EQUILIBRI DI BILANCIO - ACCERTAMENTI E IMPEGNI										
Entrate					Uscite					Differenze
Titoli	Avanzo	FPV	Accertamenti	Totale	Titoli	Impegni	Disavanzo	FPV	Totale	
I + II + III	70.380.554,96	48.320.030,93	1.705.838.558,67	1.824.539.144,56	I + IV	1.569.875.329,55	3.000.000,00	64.660.583,58	1.637.535.913,13	187.003.231,43
IV + V + VI	241.928.387,71	281.103.788,48	366.551.830,54	889.584.006,73	II + III	443.994.742,31	-	373.714.013,09	817.708.755,40	71.875.251,33
VII	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-
IX	-	-	147.145.544,74	147.145.544,74	VII	147.145.544,74	-	-	147.145.544,74	-
TOTALE	312.308.942,67	329.423.819,41	2.219.535.933,95	2.861.268.696,03	TOTALE	2.161.015.616,60	3.000.000,00	438.374.596,67	2.602.390.213,27	258.878.482,76

Fonte: Elaborazione Cdc su dati rendiconto 2021

La differenza che si registra, pari a € 258.878.482,76, rappresenta l'equilibrio finale tra entrate e spese, evidenziando, anche per il 2021, una scarsa capacità di impegno.

### 2.1 GESTIONE DEI RESIDUI

Le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi sono state effettuate con la D.G.R. n. 499 del 28 luglio 2022, trasmessa con nota prot. n. 132473/12BA del 29 settembre 2022, al fine del successivo inserimento nel progetto di Rendiconto 2021, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011.

#### *Residui attivi provenienti da esercizi precedenti*

I residui attivi iniziali, alla data del 01.01.2021, ammontavano ad € 1.663.058.795,60; sono stati eliminati residui attivi per € 21.723.480,75, di cui € 19.975.656,17 per insussistenze registrate nel corso dell'esercizio ed € 1.747.824,58 per insussistenze registrate con le DGR di riaccertamento; non sono stati registrati maggiori incassi (accertamenti).

Pertanto, per effetto dei suindicati atti gestionali, il complessivo importo dei residui attivi, provenienti dall'esercizio 2020 e precedenti, è stato rideterminato, alla data del 01/01/2021, in € 1.641.335.314,85.

Di quest'ultimo importo risulta incassata la somma di € 779.646.290,79, pari al 47,50% rispetto al 42,25 del 2020 e al 30,29% del 2019 (nel 2018 era pari al 38,64%).

Di conseguenza la restante somma di € 861.689.024,06 è stata inserita nel conto del bilancio a titolo di residui attivi da riportare provenienti da esercizi precedenti. I dettagli di tali operazioni sono evidenziati nella successiva tabella 4.

**Tab. 4 - Entrate - Gestione residui attivi**

	Descrizione	Importi
1	Residui Attivi Iniziali	1.663.058.795,60
2	Insussistenze registrate nel corso dell'esercizio	- 19.975.656,17
3	Insussistenze registrate con dgr di riaccertamento	- 1.747.824,58
4	Maggiori Incassi	-
5	Residui Attivi Post Riaccertamento	1.641.335.314,85
6	Riscossioni in conto Residui	779.646.290,79
7	% riscossioni su riaccertati (riga 6 / riga 5)	47,50
8	<b>Residui da riportare provenienti da esercizi precedenti</b>	<b>861.689.024,06</b>

***Residui passivi provenienti da esercizi precedenti***

I residui passivi iniziali, alla data del 01.01.2021, ammontavano ad € 894.439.098,53; sono stati eliminati residui passivi relativi a disimpegni registrati nel corso dell'esercizio pari ad € 25.892.040,08 e a disimpegni registrati con la DGR di accertamento, per ulteriori € 3.663.922,17; i residui passivi riaccertati sono stati, pertanto, rideterminati nell'importo di € 864.883.136,28.

Di quest'ultimo importo risulta pagata la somma di € 420.172.428,84 pari al 48,58% a fronte del 51,28% conseguito nell'esercizio 2020 e del 29,28% registrato nell'esercizio 2019 (44,78% nel 2018); la restante somma di € 444.710.707,44 è stata inserita nel conto del bilancio a titolo di residui passivi da riportare provenienti dall'esercizio precedente (cfr. tab. 12).

**Tab. 5 - Spese - Gestione residui passivi**

	Descrizione	Importi
1	Residui Passivi Iniziali	894.439.098,53
2	Disimpegni registrati nel corso dell'esercizio	25.892.040,08
3	Disimpegni registrati con Dgr di riaccertamento 499/2022	3.663.922,17

4	Residui Passivi Riaccertati	864.883.136,28
5	Pagamenti in conto residuo	420.172.428,84
6	% Pagamenti su riaccertati (riga 6 / riga 5)	48,58
7	<b>Residui da riportare provenienti da esercizi precedenti</b>	<b>444.710.707,44</b>

### *Riepilogo residui attivi e passivi complessivi al 31.12.2021*

Al termine dell'esercizio 2021 i residui attivi ammontano ad € 1.382.707.932,22, registrandosi un decremento rispetto agli analoghi dati registrati negli esercizi precedenti (€ 1.655.652.680,35 nel 2020 e € 1.639.814.383,06 nel 2019), dei quali € 521.018.908,16 derivanti dalla competenza 2021 ed € 861.689.024,06, come si è visto prima, provenienti da esercizi precedenti (cfr. tab. 6).

I residui passivi, invece, ammontano ad € 800.611.845,73, registrandosi, anche in tal caso, un decremento rispetto agli analoghi dati degli esercizi precedenti (€ 885.367.295,33 per il 2020 e € 855.793.828,45 per il 2019), dei quali € 355.901.138,29 derivanti dalla competenza 2021, ed € 444.710.707,44 provenienti dagli esercizi precedenti (cfr. tab. 7).

**Tab. 6 - Entrate - gestione competenza e totale residui attivi**

	Descrizione	Importi
1	Entrate accertate nell'esercizio (ante riaccertamento)	2.568.950.836,15
2	Accertamenti ridotti	33.999.066,17
3	Accertamenti riaccertati	315.415.836,03
4	Totale accertamenti	2.219.535.933,95
5	Riscossioni in conto Competenza	1.698.517.025,79
6	Residui della competenza	521.018.908,16
7	% di formazione dei residui (riga 6/riga 4)	23,47%
8	Residui da riportare provenienti da esercizi precedenti	861.689.024,06
9	<b>Totale residui da riportare al 31/12/2021</b>	<b>1.382.707.932,22</b>

**Tab. 7 - Spese - gestione competenza e totale Residui passivi**

	Descrizione	Importi
1	Impegni assunti nell'esercizio (pre riaccertamento)	2.874.377.558,55
2	Impegni Ridotti	36.658.266,31
3	Impegni Riaccertati	676.703.675,64
4	Totale impegni	2.161.015.616,60
5	Pagamenti Competenza	1.805.114.478,31
6	Residui della competenza	355.901.138,29
7	% di formazione dei residui (riga 6/riga 4)	16,47%
8	Residui da esercizi precedenti	444.710.707,44
9	<b>Totale Residui da riportare al 31/12/2020</b>	<b>800.611.845,73</b>

Le predette operazioni di riaccertamento delle entrate e delle spese hanno determinato, nella gestione in conto residui, un differenziale negativo tra i residui attivi eliminati (al netto dei maggiori incassi) ed i residui passivi eliminati pari a € 7.832.481,50.

Per ogni approfondimento sulla gestione dei residui si rinvia alla Relazione (Prima Parte) allegata sub doc. A.

## 2.2 GESTIONE DELLA CASSA

Nei seguenti prospetti è rappresentata la situazione di cassa nell'esercizio 2021.

**Tab. 8 - Situazione di cassa. Raffronto tra le risultanze della contabilità regionale e quelle del SIOPE**

SITUAZIONE DI CASSA					
Entrate Riscossioni	SIOPE			Contabilità regionale	confronto
	a	b	c = a+b	d	e = (d - c)
	Importo a tutto il 2021 registrato sulla gestione ordinaria RGS	Importo a tutto il 2021 registrato sulla gestione sanitaria RGS	Totale RGS gestione ordinaria e gestione sanitaria	Totale registrato a tutto il 2021 nella contabilità regionale	Differenze
<b>Fondo cassa al 1 gennaio 2021</b>	€ 117.118.138,53	€ 38.316.860,61	€ 155.434.999,14	€ 155.434.999,14	€ -
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 376.649.203,19	€ 1.198.367.451,42	€ 1.575.016.654,61	€ 1.575.016.654,61	€ -
Titolo 2 Trasferimenti correnti	€ 237.907.516,39	€ 70.022.471,60	€ 307.929.987,99	€ 307.929.987,99	€ -
Titolo 3 Entrate extra tributarie	€ 12.530.482,98	€ 23,01	€ 12.530.505,99	€ 12.530.505,99	€ -
Titolo 4 Entrate in conto capitale	€ 270.284.518,47	€ 14.663.279,13	€ 284.947.797,60	€ 284.947.797,60	€ -
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 140.000.000,00		€ 140.000.000,00	€ 140.000.000,00	€ -
Titolo 6 Accensione prestiti	€ -		€ -	€ -	€ -
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ -		€ -	€ -	€ -
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 33.190.864,01	€ 124.547.506,38	€ 157.738.370,39	€ 157.738.370,39	€ -
<b>Totale delle entrate</b>	<b>€ 1.070.562.585,04</b>	<b>€ 1.407.600.731,54</b>	<b>€ 2.478.163.316,58</b>	<b>€ 2.478.163.316,58</b>	<b>€ -</b>
Spese Pagamenti	Importo a tutto il 2021 registrato sulla gestione ordinaria RGS	Importo a tutto il 2021 registrato sulla gestione sanitaria RGS	Totale RGS gestione ordinaria e gestione sanitaria	Totale registrato a tutto il 2021 nella contabilità regionale	Differenze
Titolo 1 Spese correnti	€ 395.419.814,92	€ 1.128.969.528,77	€ 1.524.389.343,69	€ 1.524.389.343,69	€ -
Titolo 2 Spese in conto capitale	€ 292.781.544,15	€ 19.911.544,36	€ 312.693.088,51	€ 312.693.088,51	€ -
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	€ 81.874.076,19		€ 81.874.076,19	€ 81.874.076,19	€ -
Titolo 4 Rimborso prestiti	€ 17.392.847,43		€ 17.392.847,43	€ 17.392.847,43	€ -
Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere			€ -	€ -	€ -
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	€ 47.270.495,18	€ 241.667.056,15	€ 288.937.551,33	€ 288.937.551,33	€ -
<b>Totale spese</b>	<b>€ 834.738.777,87</b>	<b>€ 1.390.548.129,28</b>	<b>€ 2.225.286.907,15</b>	<b>€ 2.225.286.907,15</b>	<b>€ -</b>
<b>Fondo Cassa al 31 dicembre 2021</b>	<b>€ 352.941.945,70</b>	<b>€ 55.369.462,87</b>	<b>€ 408.311.408,57</b>	<b>€ 408.311.408,57</b>	<b>€ -</b>

Fonte: Regione Basilicata- Tab. 3. - Cassa\_ SIOPEvsContabil - Trasmessa con nota prot. 132473/12BA del 29 settembre 2022

**Tab. 9 - Situazione di cassa. Raffronto tra risultanze Rgs - Regione e conto del Tesoriere**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA		Disponibilità liquide						
		DATI RGS DIPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE			dati regione			dati quadro generale riassuntivo della gestione di cassa tesoriere
		gestione ordinaria	gestione sanitaria	totale	gestione ordinaria	gestione sanitaria	totale	totale
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO	117.118.138,53	38.316.860,61	155.434.999,14	117.118.138,53	38.316.860,61	155.434.999,14	155.434.999,14
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE AL 31.12.2021	1.054.625.432,78	1.407.600.731,54	2.462.226.164,32	1.054.625.432,78	1.407.600.731,54	2.462.226.164,32	2.462.226.164,32
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE AL 31.12.2021	818.804.625,61	1.390.548.129,28	2.209.352.754,89	818.804.625,61	1.390.548.129,28	2.209.352.754,89	2.209.352.754,89
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	352.938.945,70	55.369.462,87	408.308.408,57	352.938.945,70	55.369.462,87	408.308.408,57	408.308.408,57
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE AL 31.12.2021 - QUOTA VINCOLATA (PIGNORAMENTI)	4.119.636,02						4.119.636,02

Fonte: Elaborazione CdC su dati Regione Basilicata e Conto Tesoriere

La tabella precedente, come per gli esercizi 2019 e 2020, evidenzia una discordanza tra i dati della Regione e della RGS con quelli del tesoriere. Difatti, come si evince dal prospetto relativo al quadro riassuntivo della gestione di cassa "Allegato P" al rendiconto del tesoriere, sul fondo cassa al 31/12/2021, a differenza dei dati contabilizzati dalla Regione, risulta una quota vincolata per pignoramenti per l'importo di € 4.119.636,02 in diminuzione rispetto a quella registrata nel 2020 pari ad € 10.346.824,89 (€ 4.199.366,92 nel 2019).

## 2.1 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La composizione del risultato di amministrazione 2021 della Regione (Giunta) risultante dal disegno di legge di rendiconto 2021, approvato con DGR n. 527 del 10 agosto 2021, risulta essere la seguente:

Tab. 10 – Risultato di amministrazione Rendiconto 2021

Allegato a) Articolo 15, comma 1 lett. l)



**REGIONE BASILICATA**  
**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**  
**ANNO FINANZIARIO 2021**

		<b>GESTIONE</b>		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				155.434.999,14
RISCOSSIONI	(+)	779.646.290,79	1.698.517.025,79	2.478.163.316,58
PAGAMENTI	(-)	420.172.428,84	1.805.114.478,31	2.225.286.907,15
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			408.311.408,57
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			408.311.408,57
RESIDUI ATTIVI	(+)	861.689.024,06	521.018.908,16	1.382.707.932,22
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	444.710.707,44	355.901.138,29	800.611.845,73
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			64.660.583,58
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			373.714.013,09
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021</b>	<b>(=)</b>			<b>552.032.898,39</b>
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021				30.307.504,98
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni)				14.113.921,46
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				0,00
Fondo perdite società partecipate				943.330,74
Fondo contenziosi				24.986.472,37
Altri accantonamenti (per passività potenziali fondo spese e rischi)				7.015.607,54
<b>Totale parte accantonata (B)</b>				<b>77.366.927,09</b>
a) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				44.367.100,23
b) Vincoli derivanti da trasferimenti				432.669.221,90
c) Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
d) Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				45.584.072,79
Altri vincoli				0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>				<b>522.620.394,92</b>
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>				<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)*</b>				<b>-47.954.423,62</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto				0,00

Fonte: Regione Basilicata – DGR n. 527/2022 All a) Risultato di amministrazione – Rendiconto 2021

I dati riportano un risultato negativo di € 47.954.423,62 derivante dall'esercizio 2019.

All'esito dei riscontri istruttori effettuati, il risultato di amministrazione del progetto di rendiconto relativo all'esercizio 2021 è risultato inficiato nella parte *ante* e *post* vincoli ed accantonamenti, e ciò nei termini e con gli effetti indicati nei successivi paragrafi, cui si rinvia.

Le modalità di ripiano del suddetto disavanzo sono state analizzate nel dettaglio, anche in via prospettica, nella Relazione allegata sub doc. A (Prima Parte) alla presente decisione.

## 2.2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) dell'esercizio 2021 presenta le risultanze sintetizzate nella seguente tabella 20.

**Tab. 11 - Fondo Pluriennale Vincolato. Anno 2021**

Col.	DESCRIZIONE	Importo
A	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	329.423.819,41
B	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	72.027.048,37
X	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	6.855.869,80
Y	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	-
C = (A-B-X-Y)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	250.540.901,24
D	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	182.238.624,18
E	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	5.595.071,25
F	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	-
<b>G = (C+D+E+F)</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021</b>	<b>438.374.596,67</b>

*Fonte: Elaborazione CDC su dati Regione - 11 allegato b) al Rendiconto - Fondo Pluriennale Vincolato"*

Il Fondo Pluriennale Vincolato alla chiusura dell'esercizio 2021 ammonta a € 438.374.596,67 (di cui € 64.660.583,58 riferito a spese correnti e € 373.714.013,09 a spese in conto capitale) con un incremento di € 108.950.777,26 (33,07%) rispetto al valore iniziale (pari a € 329.423.819,41).

Rispetto all'importo di € 438.374.596,67, costituente l'ammontare complessivo del fondo al 31 dicembre 2021, € 250.540.901,24 (57,15%) costituiscono la quota destinata a dare copertura ad impegni assunti in esercizi precedenti a quello in esame e imputati ad esercizi successivi, già compresi nel fondo, mentre i rimanenti € 182.238.624,18 (41,57%) costituiscono la quota corrispondente agli impegni assunti nel 2021 ed imputati all'esercizio 2022 ed € 5.595.071,25 corrispondenti sempre ad impegni assunti nel 2021 ed imputati all'esercizio 2023; nessuna imputazione risulta effettuata ad esercizi successivi.

La cancellazione di impegni già finanziati dal FPV per complessivi € 6.855.869,80, ha determinato la riduzione per pari importo dell'ammontare dello stesso e la relativa riallocazione nell'avanzo vincolato e libero.

Il confronto tra il valore iniziale e quello finale del FPV riflette l'incremento delle spese reimputate agli anni successivi nel corso dell'esercizio 2021, a conferma di quella "spinta alla pluriennalizzazione della spesa".

Per la compiuta disamina della composizione e dell'evoluzione del fondo si rinvia alla Relazione allegata alla presente decisione, mentre, per le problematiche relative alle economie di impegno, al successivo paragrafo 3.6.

### 2.3 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Si riportano di seguito le Tabelle n. 11 e n. 12 relative, rispettivamente, al fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) determinato in sede di predisposizione del bilancio di previsione e a quello rideterminato in sede di approvazione del progetto di Rendiconto.

**Tab. 12 - Composizione del FCDE - Bilancio**

Bilancio di previsione - Esercizio finanziario 2021					
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	454.679.796,20			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	453.179.796,20			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati <b>non accertati per cassa</b>	1.500.000,00	95.550,00	95.550,00	6,37
<b>1000000</b>	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>454.679.796,20</b>	<b>95.550,00</b>	<b>95.550,00</b>	
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	27.435.000,00	4.894.404,00	4.894.404,00	17,84
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	601.500,00	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	5.000,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	8.459.113,75			
<b>3000000</b>	<b>Totale Titolo 3</b>	<b>36.500.613,75</b>	<b>4.894.404,00</b>	<b>4.894.404,00</b>	<b>13,41</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>491.180.409,95</b>	<b>4.989.954,00</b>	<b>4.989.954,00</b>	

Fonte: Bilancio di previsione 2021 (Allegato j) – Fondo crediti di dubbia esigibilità

**Tab. 13 - Composizione dell'accantonamento FCDE - Rendiconto**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							
Rendiconto - Esercizio finanziario 2021							
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% DI ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (f) = (e) / (c)
1010100	Tipologia 1010000: Imposte, tasse e proventi assimilati	42.523.994,56	9.959.520,42	52.483.514,98			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	42.499.810,86	3.519.668,36	46.019.479,22			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	24.183,70	6.439.852,06	6.464.035,76	6.454.919,68	6.454.919,68	99,86
1010200	Tipologia 1010200-Tributi destinati al finanziamento della sanità	118.912.153,69	53.720.120,18	172.632.273,87			
1010400	Tipologia 1010400-Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-
1030100	Tipologia 1030100-Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.239.281,24	34.210.143,39	35.449.424,63	-	-	-
<b>1000000</b>	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>162.675.429,49</b>	<b>97.889.783,99</b>	<b>260.565.213,48</b>	<b>6.454.919,68</b>	<b>6.454.919,68</b>	<b>99,86</b>
2010100	Tipologia 2010100-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	48.998.290,55	45.912.495,02	94.910.785,57			
2012000	Tipologia 2010200-Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	-	-			
2010300	Tipologia 2010300-Trasferimenti correnti da Imprese	18.403.932,69	826.212,48	19.230.145,17	<b>826.212,48</b>	<b>826.212,48</b>	4,30
2010500	Tipologia 2010500-Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	6.850.479,19	120.981,81	6.971.461,00			
<b>2000000</b>	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>74.252.702,43</b>	<b>46.859.689,31</b>	<b>121.112.391,74</b>	<b>826.212,48</b>	<b>826.212,48</b>	
3010000	Tipologia 3010000: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	17.261.986,50	40.158.681,72	57.420.668,22	23.026.462,82	23.026.462,82	40,10
3020000	Tipologia 3020000: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	51.941,80	181.420,65	233.362,45	0,00	0,00	
3030000	Tipologia 3030000: Interessi attivi	72,72	-	72,72	0,00	0,00	
3050000	Tipologia 3050000: Rimborsi e altre entrate correnti	1.763.891,01	13.775.175,23	15.539.066,24	0,00	0,00	
<b>3000000</b>	<b>Totale Titolo 3</b>	<b>1.763.891,01</b>	<b>54.115.277,60</b>	<b>73.193.169,63</b>	<b>23.026.462,82</b>	<b>23.026.462,82</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>238.692.022,93</b>	<b>198.864.750,90</b>	<b>454.870.774,85</b>	<b>30.307.594,98</b>	<b>30.307.594,98</b>	<b>6,66</b>
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	<b>238.692.022,93</b>	<b>198.864.750,90</b>	<b>454.870.774,85</b>	<b>30.307.594,98</b>	<b>30.307.594,98</b>	<b>6,66</b>

Fonte: Schema di rendiconto 2021 – Allegato c) – Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per ogni approfondimento si rinvia alle osservazioni formulate nella Relazione (Parte Prima) allegata e al successivo par. 3.5.1.

## 2.4 FONDO RISCHI PER CONTENZIOSI E PASSIVITÀ POTENZIALI

In sede di bilancio preventivo 2021 nel fondo contenziosi è stata appostata la somma di € 2.000.000,00 nel solo esercizio 2021.

Nel progetto di rendiconto 2021, in seguito ai fatti gestione e/o di variazione, risulta accantonato nel risultato di amministrazione l'importo di € 21.986.472,37, come emerge dall'allegato "Allegato a 1) Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione", di cui si riporta uno stralcio:

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2021 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
U67110	ACCANTONAMENTO FONDO ONERI DA CONTENZIOSO E PIGNORAMENTI	21.986.472,37	- 5.000.000,00	-	8.000.000,00	24.986.472,37

Alla luce dei riscontri effettuati, sono emerse gravi criticità che sono affrontate nell'ambito del successivo par. 3.5.3.

## 2.5 ALTRI ACCANTONAMENTI (PER PASSIVITÀ POTENZIALI FONDO SPESE E RISCHI)

Nel quadro di dettaglio della parte accantonata del risultato di amministrazione si rileva che è stato appostato un ulteriore importo di € 7.015.607,54 per Altri accantonamenti.

Tale importo viene dettagliato nella tabella, tratta dalla relazione sulla gestione, che di seguito si riporta:

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2021 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
U65064	FONDO DI ACCANTONAMENTO PER GARANZIE PRESTATE AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-	-	-	408.000,00	408.000,00
U65068	ACCANTONAMENTO PER LA PROCEDURA DI INFRAZIONE RIFIUTI	776.447,00	-	-	-	776.447,00
U67067	ACCANTONAMENTO VINCOLATO PER EVENTUALE SVALUTAZIONE DI CREDITI DATATI NEI CONFRONTI DELLO STATO	-	-	-	-	-
U67108	FONDO PER RISCHIO DA DANNO AL BILANCIO	6.214.348,54	-	-	383.188,00	5.831.160,54
<b>TOTALI</b>		<b>6.990.795,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.812,00</b>	<b>7.015.607,54</b>

Fonte: BDAP, foglio "12 All. a1) Elenco risorse acca"

Con riferimento agli altri accantonamenti per passività potenziali si evidenzia che, nella decisione n. 42/2020/PARI, si è rilevata la mancanza di fondi connessi al rischio da maggiori residui passivi che potrebbero emergere a seguito della definizione della questione sul "differenziale" dare-avere con Enti locali, Province, Università pari ad € 449.827.815,95, già riscontrato in sede di giudizio di parifica del rendiconto 2015 (cfr. par. 4.5.2 Relazione allegata alla decisione n. 45/2016) e, per stessa ammissione dell'Ente, a quel tempo ancora in fase di verifica (cfr. nota di risposta prot. 45773/12A2 del 16.03.2020).

I dettagli di quanto è emerso sul punto nell'esercizio 2021 sono riportati nel prosieguo (cfr. par. 3.5.4), così come le problematiche relative al Fondo per debiti commerciali (cfr. par. 3.5.2).

## 2.6 Equilibri di bilancio ex art. 40 D.lgs. n. 118/2011

Con l'art. 1, commi 819 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è stata introdotta una nuova disciplina concernente il concorso delle autonomie locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, applicabile a decorrere dall'anno 2021 (art. 1, comma 824, della predetta legge, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 542, L. 27 dicembre 2019, n. 160).

Ai fini della tutela economica della Repubblica, pertanto, per l'esercizio in esame, le regioni a statuto ordinario concorrono " ...alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione" (art. 1, comma 819, L. n. 145/2018).

A tal fine gli enti ivi indicati si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desumendo tale informazione dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (art. 1, comma 821, legge cit.), di cui si riportano i saldi.

Equilibri bilancio allegato 10	Importi
D/1) Risultato di competenza	258.878.482,76
D/2) Equilibrio di bilancio	41.832.312,06
D/3) Equilibrio complessivo	37.874.725,89

Pertanto, coincidendo il vincolo di finanza pubblica con gli equilibri ordinari per l'esercizio in esame la Regione Basilicata risulta aver rispettato tale vincolo, avendo conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; dal prospetto sulla verifica degli equilibri a rendiconto, infatti, ferme restanti le differenze tra i dati indicati nel DDL approvato e in BDAP, si evincono i seguenti dati: € 258.878.482,76 per il Risultato di competenza (D/1), € 41.832.312,06 per l'Equilibrio di bilancio (D/2) ed € 37.874.725,89 per l'Equilibrio complessivo (D/3).

## **2.7 Vincoli di finanza pubblica - certificazione investimenti**

In materia di vincoli di finanza pubblica si applica la normativa di cui all'art. 1, commi 835 e 836, della L. n. 145/2018, intesa rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici.

Ai sensi di tale normativa è previsto che "Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 5 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" (comma 835) e che "Il contributo di cui al comma 835 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 343

*milioni di euro per l'anno 2020, a 467,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023” (comma 836).*

Ai sensi del successivo comma 838 è previsto, altresì, che *“Le regioni a statuto ordinario effettuano gli investimenti di cui ai commi 834 e 836 nei seguenti ambiti:*

- a) opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi compresi l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili;*
- b) prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale;*
- c) interventi nel settore della viabilità e dei trasporti;*
- d) interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale;*
- e) interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e l'innovazione”.*

Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente, sono indicati nella tabella 5 allegata alla legge. Alla Regione Basilicata risulta assegnata la somma di € 11.688.352,32, pari al 2,50% di € 467.800.000,00.

Ai fini del monitoraggio trova applicazione il comma 839 dell'articolo 1 della predetta L. n. n. 145/2018, n. 145, che fissa nella data del 31 marzo 2022 il termine per la certificazione.

Per l'esercizio in esame, i tempi e le modalità da seguire per il monitoraggio e la certificazione finale del pareggio di bilancio sono stati disciplinati con Decreto del MEF 23 dicembre 2021.

Il modello Allegato B - Modello CERT/21 attesta il raggiungimento degli obiettivi.

## **2.8 CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO**

Nell'esercizio 2021 il conto economico presenta un risultato d'esercizio positivo pari a € 104.123,958,86.

**Tab. 14 - Conto economico 2021**

CONTO ECONOMICO Giunta Regionale	Anno 2021	Anno 2020
A) Componenti positivi della gestione	1.924.466.265,74	2.002.005.654,46
B) Componenti negativi della gestione	1.863.737.312,47	1.995.658.421,08
<b>Differenza tra componenti positivi e negativi (A-B)</b>	<b>60.728.953,27</b>	<b>6.347.233,38</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
Proventi finanziari	1.875,99	4.389,65
Oneri finanziari	5.996.976,97	6.225.752,87
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>- 5.995.100,98</b>	<b>- 6.221.363,22</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>		
Rivalutazioni	-	-
Svalutazioni	57.964,79	2.487.063,44
<b>Totale rettifiche (D)</b>	<b>- 57.964,79</b>	<b>- 2.487.063,44</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
Proventi straordinari	101.158.815,87	59.673.832,02
Oneri straordinari	48.337.638,71	48.005.780,55
<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>52.821.177,16</b>	<b>11.668.051,47</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>107.497.064,66</b>	<b>9.306.858,19</b>
Imposte	3.373.105,80	4.069.276,36
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>104.123.958,86</b>	<b>5.237.581,83</b>

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione Basilicata

Lo Stato patrimoniale espone un Patrimonio netto positivo pari a € 654.935.839,88, dato dalla differenza tra il totale attività, pari a € 2.579.495.380,59, e il totale delle passività, pari a € 1.924.559.540,71.

**Tab. 15 - Stato Patrimoniale 2021 - ATTIVO**

Stato patrimoniale (attivo)	Esercizio	
	2021	2020
Immobilizzazioni	220.585.993,33	214.090.534,46
Attivo circolante	2.606.992.041,49	2.371.572.827,64
Ratei e risconti	78.115.233,38	1.238.133,74
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>2.905.693.268,20</b>	<b>2.586.901.495,84</b>

Fonte: Elaborazione CDC su dati Rendiconto generale 2021

**Tab. 16 - Stato Patrimoniale 2021 - PASSIVO**

Stato patrimoniale (passivo)	Esercizio	
	2021	2020
Patrimonio netto	753.329.710,68	646.432.319,31
Fondi per rischi ed oneri	46.139.341,87	45.819.707,42
T.F.R.	-	-
Debiti	2.095.861.020,36	1.884.152.099,05
Ratei e risconti	10.363.195,29	10.497.370,06
<b>Totale del passivo</b>	<b>2.905.693.268,20</b>	<b>2.586.901.495,84</b>

Fonte: Elaborazione CDC su dati Rendiconto generale 2021

Per ogni approfondimento, si rinvia alle osservazioni formulate nella Relazione (Parte I) allegata sub doc. A alla presente decisione.

Considerato in

## DIRITTO

### 3. RENDICONTO 2021

All'esito dell'indagine istruttoria effettuata in funzione del presente giudizio di parifica, sono state riscontrate criticità ed anomalie nella gestione del sistema di bilancio 2021.

Alcune hanno inciso sul giudizio di parificazione del rendiconto all'esame.

Nel rinviare alla Relazione (Parte Prima e Parte Seconda), allegata sub doc. A, per gli esiti dei riscontri effettuati sulla complessiva dinamica della gestione finanziaria, qui di seguito saranno approfondite le irregolarità e le illegittimità rilevanti ai fini della presente decisione.

#### 3.1 ILLEGITTIMITA' DELLE SPESE CONTABILIZZATE NEL RENDICONTO 2021

Effettuati i riscontri istruttori, il Collegio rileva che il progetto di Rendiconto in esame presenta le seguenti illegittimità contabili:

- 1) spese di personale sostenute in violazione dell'art. 19 D.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2 L.R. n. 31/2010;
- 2) illegittima assunzione di impegni pluriennali relativi al fondo del personale del comparto in contrasto con quanto disposto dal principio contabile 5.2, lett. a), Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 nonché mantenimento nelle risorse vincolate del risultato di amministrazione al 31.12.2021 dell'importo negativo di cui alla colonna "*Economie Competenza*" del rendiconto 2021, per quanto concerne il fondo dell'area dirigenziale.

##### 3.1.1 Spese di personale sostenute in violazione dell'art. 19 D.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2 L.R. n. 31/2010.

Nell'esercizio 2021 sono stati conferiti n. 4 incarichi dirigenziali a tempo determinato di cui n. 3 di Direttore Generale. Nella Relazione Parte II allegata alla decisione di parificazione n. 97/2021/PARI (cfr. par. 4.1.1), la Sezione ha rilevato che la Regione non ha seguito per l'attribuzione dei n. 3 incarichi di Direttore Generale (nello specifico della Direzione Generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie, della Direzione Generale per le infrastrutture e la mobilità, della Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità, conferiti con DGR n. 775/2021) l'iter indicato dall'art. 19 D.lgs. n. 165/2001 né ha adeguatamente motivato la scelta limitandosi a un mero rinvio ai *curricula* dei soggetti selezionati. Nel rimandare integralmente ai rilievi ed alle osservazioni contenute nella suddetta relazione, in questa sede è sufficiente rimarcare che la normativa regionale vigente in materia limita (correttamente) la possibilità

di attribuzione di incarichi *intuitu personae* soltanto con riguardo al personale di staff (*rectius* di dirigente di staff) dell'organo politico (art. 2, comma 8, L.R. n. 31/2010).

Nello specifico, per quanto concerne il conferimento di incarichi dirigenziali di livello apicale, in base a quanto previsto dall'art. 19, D.lgs. n. 165/2001, la Regione avrebbe dovuto osservare il seguente iter: 1) preventiva pubblicazione sul sito istituzionale del numero e della tipologia dei posti di funzione disponibili e dei criteri di scelta; 2) ricerca tra il personale interno; 3) in assenza di dirigenti interni in possesso delle caratteristiche professionali richieste, possibilità di affidamento degli incarichi a soggetti esterni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 8, L.R. n. 31/2010 (che riproduce quanto stabilito dall'art. 19, comma 6, D.lgs. n. 165/2001).

Si evidenzia infatti che laddove l'art. 19 al comma 1-bis dispone che *"L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta"* non opera alcuna distinzione tra dirigenza di livello non generale e dirigenza di livello generale; anzi, proprio in questa ultima ipotesi *"stante la particolare posizione che assume il dirigente di cerniera tra l'organo politico e la struttura amministrativa, risulta necessario che la scelta più che su un aspetto di mera fiducia interpersonale ricada su qualità professionali, la cui valutazione non può che avvenire in seguito all'esperimento di procedure comparative"* (cfr. pag. 145 Relazione Parte II allegata alla decisione di parificazione n. 97/2021/PARI).

L'art. 19, comma 6, D.lgs. n. 165/2001 pone invero limiti stringenti alla nomina di figure dirigenziali esterne, essendo sempre necessario acquisire la previa disponibilità dei dirigenti interni, contemperando in tal modo l'esigenza di valorizzazione delle risorse umane interne con quella di contenimento della spesa; inoltre, la necessità di una previa ricognizione interna, di una valutazione comparativa degli aspiranti nonché di una rigorosa motivazione nell'affidamento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni (di cui si dirà meglio *infra*), emerge da una attenta lettura della stessa normativa regionale: ci si riferisce, in particolare, al disposto di cui al richiamato art. 2, comma 8, L.R. n. 31/2010 che, con riferimento all'attribuzione degli incarichi dirigenziali di livello generale, prevede espressamente *"Gli incarichi dirigenziali di dirigente generale e di dirigente degli uffici oltre che nella percentuale di cui al comma 7 possono essere conferiti, rispettivamente, entro il limite del 5 per cento e del 10 per cento della consistenza del ruolo unico della dirigenza regionale con contratti a*

*tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dirigenziali dell'Amministrazione regionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi compresa quella che conferisce l'incarico, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Gli incarichi di dirigente di staff sono conferiti intuitu personae, fermo restando i requisiti di cui sopra. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a tempo determinato di direzione degli uffici di cui al presente comma sono conferiti previa selezione a seguito di avviso pubblico, volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. Ai fini della selezione, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina i criteri per lo svolgimento della selezione, i titoli valutabili ed i punteggi da attribuire agli stessi, in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza" (enfasi aggiunta).*

Per quanto concerne l'aspetto relativo alla carenza di idonea motivazione nel conferimento dei suddetti tre incarichi di Direttore Generale, come già in precedenza accennato, si sottolinea che per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni è necessario che venga fornita una adeguata motivazione in ordine al possesso da parte dei prescelti dei richiesti requisiti di alta professionalità, non rinvenibili all'interno della P.A., non essendo all'uopo sufficiente una motivazione c.d. "a stamponi", ovvero fondata su un acritico rimando ai *curricula* dei medesimi, come in concreto avvenuto nel caso di specie (nella DGR n. 775 del 06.10.2021 si fa genericamente riferimento al possesso di "competenze adeguate al ruolo da ricoprire.....come risultante dall'allegato curriculum"). Il procedimento di conferimento di un incarico dirigenziale, infatti, oltre a dover essere condotto nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, deve rendere ostensivo il percorso valutativo al fine di consentire

il controllo *ab extra* dell'iter logico seguito (cfr. Corte Conti - Sezione Centrale di Controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – deliberazioni nn. SSCLEG/3/2022/PREV; SCCLEG/1/2021/PREV).

Per una completa disamina della giurisprudenza contabile ed ordinaria stratificatasi sul tema si rimanda al paragrafo 4.1.1. della Relazione Parte II allegata alla presente decisione. In sede istruttoria si è chiesto alla Regione Basilicata di indicare i capitoli di spesa afferenti al personale dirigenziale in questione con i relativi impegni e l'importo complessivo degli stessi. La Regione, con nota di riscontro del 04.11.2022, ha affermato che: «In riferimento agli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti nell'anno 2021 ed in particolare ai 3 incarichi di Direttore Generale attribuiti dal 1.11.2021 si indicano i seguenti capitoli di spesa afferenti al personale dirigenziale in questione con i relativi impegni e l'importo complessivo».

cap.U08010	Retribuzioni e <del>indennità</del> accessoria dei Dirigenti Generali	Imponibile 66.235,44 €
cap.U08030	Contributi previdenziali ed assicurativi, oneri e tributi a carico della Regione	17.671,62 €
cap.U08090	Oneri per IRAP personale regionale	5.630,01 €
importo complessivo		89.537,07 €

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte nonché di quelle contenute nella relazione allegata alla decisione n. 97/2021/PARI, i capitoli U08010, U08030, U08090 non possono essere parificati.

### **3.1.2 Contrattazione integrativa decentrata per il personale del comparto delle funzioni locali e per il personale dell'area dirigenziale.**

Il fondo del personale del comparto è stato costituito per l'anno 2021 con determinazione dirigenziale n. 11AG.2021/D.00717 del 29.09.2021, in seguito alla verifica preliminare di compatibilità finanziaria espressa dal Collegio dei Revisori nel verbale n. 9 del 06.07.2021.

La dotazione del fondo è pari ad € 8.991.741 a seguito della decurtazione delle risorse relative al personale del comparto trasferito all'ALSIA in attuazione dell'art. 10, comma 5, L.R. n. 41/2020 (cfr. DGR n. 60 del 04.02.2021). Nella suddetta determinazione dirigenziale si dà altresì atto che "il finanziamento relativo al Fondo decentrato 2021 per €. 8.991.741 trova copertura nell'apposito capitolo 8080 e nel capitolo 8170 del bilancio 2021".

Il CCDI è stato sottoscritto definitivamente in data 18.1.2022 a seguito della certificazione della compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio espressa dal Collegio dei Revisori nel verbale n. 19 del 31.12.2021 e dell'autorizzazione alla sottoscrizione da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 14 del 14.01.2022.

Dall'analisi del rendiconto, sui capitoli di uscita U08080 ed U08170, emerge la situazione di cui alla seguente tabella:

Gestione competenza esercizio 2021 - Comparto						
Capitolo	Previsioni Definitive Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza	Residui Competenza	Economie Competenza	Fpv
8080	12.937.436,14	7.187.399,85	6.639.648,19	547.751,66	3.168.615,73	2.581.420,56
8170	35.200,00	35.200,00	-	35.200,00	-	-
<b>Totali</b>	<b>12.972.636,14</b>	<b>7.222.599,85</b>	<b>6.639.648,19</b>	<b>582.951,66</b>	<b>3.168.615,73</b>	<b>2.581.420,56</b>

Si rileva, in particolare, che a fronte di impegni pari ad € 7.222.599,85, risultano effettuati pagamenti per € 6.639.648,19, mentre la differenza di € 582.951,66 è stata riportata tra i residui.

Risulta, altresì, una ulteriore somma di € 2.581.420,56 confluita nel FPV.

Dall'Allegato a/2) Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, si rileva altresì la corrispondenza dell'importo del FPV, mentre nessuna somma è stata vincolata con riferimento alle economie di bilancio.

Alla luce di quanto comunicato dalla Regione (approvazione CCDI in data 18.1.2022), con la relazione istruttoria si è chiesto di specificare quali tipologie di pagamento fossero state effettuate in assenza del contratto decentrato sottoscritto e di chiarire per quale motivo, in difformità rispetto a quanto previsto dal punto 5.2<sup>3</sup> dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, fosse stato costituito il FPV invece di far confluire la differenza nell'avanzo vincolato.

La Regione, con nota di riscontro del 04.11.2022, ha affermato che: «*Si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2 del CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018 nonché a quanto riportato nel CCDI regionale vigente, sottoscritto in data 12.11.2021, Art.1 in relazione alla "Durata e vigenza dei contratti" ed in particolare si richiama quanto ivi previsto:*

<sup>3</sup> Ivi è stato stabilito che «*Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.*

*“la durata contrattuale è quella prevista dal CCNL di riferimento e il CCDI conserva la propria efficacia fino alla stipula del successivo contratto decentrato” nonché le “disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino alla loro sostituzione con successivo contratto integrativo”.*

*Si attesta pertanto che nel 2021 sono state impegnate e pagate indennità fisse e ricorrenti ai dipendenti regionali (PEO, indennità di comparto, disagio, turno ecc., specifiche responsabilità ecc) secondo quanto previsto dal contratto collettivo decentrato 2020 vigente fino alla stipula del CCDI 2021.*

*Non è stato fatto alcun pagamento di salario accessorio di tipo variabile legato alla valutazione secondo il sistema premiante vigente in assenza del CCDI dell'anno di riferimento.*

*Si precisa il CCDI 2021 è stato sottoscritto definitivamente solo in data 18.1.2022 per i ritardi dovuti agli avvicendamenti dei Direttori Generali avvenuti in data 1.11.2021 con DGR n.775/2021. Le nuove nomine hanno comportato necessariamente la ricomposizione della delegazione trattante e la stipula dell'ipotesi di CCDI è avvenuta solo in data 20.12.2021. I successivi conseguenti passaggi, tra i quali il parere da parte del Collegio dei Revisori di cui al verbale n. 19 del 31.12.2021 e l'autorizzazione alla sottoscrizione del CCDI da parte della Giunta Regionale di cui alla DGR n. 14 del 14.1.2022 hanno inevitabilmente spostato al 18.1.2022 la sottoscrizione definitiva dello stesso CCDI.*

*In fase di redazione dell'assestamento di bilancio 2021, la cui approvazione è avvenuta il 5.12.2022 (rectius 02.12.2021 - cfr. L.R. n. 55/2021), è stato costituito il FPV ed è stato contestualmente assunto l'impegno sul bilancio 2022 finanziato con FPV come da principio contabile di cui al punto 5.2 dell'Allegato 4/2 al D.lgs.n.118/2011, anche per non incorrere nei consueti rilievi della Corte, in quanto c'era a quella data la certezza, sulla base di un preciso impegno dell'amministrazione di accelerare i tempi per la definizione del CCDI del comparto in tempo utile entro l'anno 2021.*

*Le risorse non sono pertanto confluite nell'avanzo vincolato».*

La Sezione, con riferimento all'esercizio 2021, alla luce di quanto disposto dagli artt. 8, comma 1, e 68, comma 1, del CCNL del 21.05.2018<sup>4</sup>, da interpretarsi nel senso che in caso di

---

<sup>4</sup> Si riporta, di seguito, il contenuto delle sopra richiamate disposizioni del CCNL del 21.05.2018:

- “Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale” (art. 8, comma 1);

- “Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di

mancato completamento dell'iter volto alla sottoscrizione del contratto decentrato, continua ad applicarsi il contratto scaduto per i soli istituti contrattuali previsti dalla contrattazione nazionale, prende atto di quanto riferito dalla Regione in ordine al mancato pagamento di somme di salario accessorio di tipo variabile in assenza della sottoscrizione del nuovo contratto. La Sezione rileva tuttavia la mancata stipulazione, entro la chiusura dell'esercizio 2021, del contratto collettivo integrativo e la conseguente irrituale assunzione da parte dell'Ente di impegni pluriennali *“sulla base di un preciso impegno dell'amministrazione di accelerare i tempi per la definizione del CCDDI del comparto in tempo utile entro l'anno 2021”* che hanno contribuito ad alimentare il FPV piuttosto che confluire nel risultato di amministrazione quali fondi vincolati, in difformità rispetto a quanto previsto dal principio contabile 5.2, lett. a), Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 secondo cui *“Alla fine dell'esercizio nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”*. In quest'ultimo caso, sempre al paragrafo 5.2, viene precisato che *“Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio”*.

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, l'importo di € 2.581.420,56 a titolo di FPV, di cui ai capitoli U08080 ed U08170, non può essere parificato. Parimenti non può essere parificato il risultato di amministrazione - nella parte in cui espone, di conseguenza, un maggior importo a titolo di FPV - ed a cascata il risultato di amministrazione e le quote vincolate del risultato di amministrazione, che espongono un minor importo di € 2.581.420,56.

Il fondo relativo all'area dirigenziale per il 2021 è stato costituito con determinazione dirigenziale n. 11AG.2021/D.00463 del 30.06.2021 in seguito alla verifica preliminare di compatibilità finanziaria espressa dal Collegio dei Revisori.

La dotazione del fondo è pari ad € 2.682.253 a seguito della decurtazione delle risorse relative al personale del comparto trasferito all'ALSIA in attuazione dell'art. 10, comma 5, L.R. n. 41/2020 (cfr. DGR n. 60 del 04.02.2021). Nella suddetta determinazione dirigenziale

---

*progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile” (art. 68, comma 1).*

si dà altresì atto che: *“il finanziamento relativo al Fondo 2021 per €. 2.682.253 trova copertura nell'apposito capitolo 8025 – Titolo 1 – Missione 1 – Programma 10 – retribuzione accessoria ai dirigenti del bilancio 2021”.*

Il CCDI è stato sottoscritto definitivamente in data 13.12.2021, in seguito al parere favorevole del Collegio dei Revisori (cfr. verbale n. 14 del 15.11.2021).

Dall'analisi del rendiconto, sul capitolo di uscita U08025, emerge la situazione di cui alla seguente tabella:

Gestione competenza esercizio 2021 - Dirigenza						
Capitolo	Previsioni Definitive Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza	Residui Competenza	Economie Competenza	Fpv
8025	3.545.596,51	2.303.899,97	2.218.367,55	85.532,42	- 967.411,24	2.209.107,78

Nel rendiconto si rileva che la colonna *“Economie Competenza”* non dovrebbe evidenziare un valore negativo in quanto tale circostanza comporterebbe un incremento della spesa rispetto alla colonna *“Previsioni Definitive Competenza”* che rappresenta l'importo massimo della spesa autorizzata ed effettuabile ai sensi dell'art. 39, comma 3, D.lgs. n. 118/2011.

<b>Previsioni Definitive Competenza</b>	<b>3.545.596,51</b>	<b>+</b>
<b>Impegni Competenza</b>	<b>2.303.899,97</b>	<b>-</b>
<b>Fpv</b>	<b>2.209.107,78</b>	<b>-</b>
<b>Differenza</b>	<b>- 967.411,24</b>	<b>=</b>

Dall'Allegato a/2) Elenco analitico delle risorse vincolate del risultato di amministrazione, si rileva, viceversa, che l'importo negativo sopra indicato è stato mantenuto tra tali risorse:

Capitolo	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2021 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (c)	Impegni 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) (f)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021 (h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 (i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
8025	1.025.299,57	57.887,33	0	57.887,33	0	0	0	0	967.412,24

Con la relazione istruttoria si è chiesto di fornire adeguati e documentati chiarimenti in merito.

La Regione, con nota di riscontro del 04.11.2022, ha affermato che *«Per quanto riguarda il valore negativo concernente la colonna Economie di competenza del Capitolo U08025, si evidenzia*

che il fondo Pluriennale Vincolato viene contabilizzato attraverso imputazione in apposito capitolo U08024 – “FPV di Cui al capitolo U08025” che rappresenta il Fondo Pluriennale Vincolato del Capitolo U08025. Pertanto, le risultanze dei due capitoli devono essere considerate nell’insieme, risultando un’economia di competenza pari ad € 1,00 come indicato nella tabella di seguito esposta:

Capitolo	Descrizione	Importo stanziamento	Importo Impegno	Importo FPV	Economia di competenza
<a href="#">U08025</a>	RETRIBUZIONE ACCESSORIA DIRIGENTI REGIONALI (POSIZIONE E RISULTATO)	5.732.917,75	2.303.899,97	3.429.016,78	1,00
<a href="#">U08024</a>	FPV di cui al capitolo U08025				
	<b>Totale Stanziamento</b>	<b>5.732.917,75</b>	<b>2.303.899,97</b>	<b>3.429.016,78</b>	<b>1,00</b>

Il fatto di aver mantenuto tra le risorse vincolate l’importo di - € 967.411,24 dipende da un mero refuso che sarà corretto in sede di emendamento al rendiconto 2021».

La Sezione prende atto di quanto riferito dalla Regione ed evidenzia che i capitoli U08024, nella parte in cui riporta economie di competenza per € 967.412,24, ed U08025, nella parte in cui riporta economie di competenza negative per € 967.411,24, le quote vincolate del risultato di amministrazione e l’Allegato a/2) elenco risorse vincolate (capitolo U08025), non possono essere parificati in quanto sovrastimati per effetto del refuso dichiarato dall’Ente.

### 3.2 PERIMETRO SANITARIO

**3.2.1** Con riferimento all’esercizio 2021, dalla disamina effettuata, si evidenzia che, nei casi di seguito specificati, non risulta rispettato l’obbligo, sancito dall’art. 20, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 118/2011, di accertare ed impegnare nel corso dell’esercizio l’intero importo del finanziamento sanitario corrente e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate.

In via preliminare, si riproduce la tabella n. 6 “Altri capitoli perimetro sanitario” trasmessa dall’Ente con le indicazioni ivi riportate e con l’aggiunta delle colonne da parte della Sezione “Incassi in conto Residui e Incassi competenza” e “Pagamenti in conto residui e Pagamenti in Competenza”:

Tabella n.6 Altri capitoli perimetro sanitario											
Capitolo	Descrizione Capitolo	Accertamenti	Incassi in conto Residui	Incassi Competenza	Capitolo	Descrizione Capitolo	impegni	Pagamenti in conto Residui	Pagamenti Competenza	Diff. Acc - Imp	Note per l'entrata
E16006	Art. 20, comma 1, lett. d) - Assegnazione ministeriale dei contributi per la gestione dei dati da inserire nell'Anagrafe nazionale vaccini mediante le Anagrafi vaccinali regionali (art. 1, comma 585, L. 145/2018)	4.695,94	-	4.695,94	U48276	Art. 20, comma 1, lett. d) - Trasferimento alle Aziende del SSR dei contributi per la gestione dei dati da inserire nell'Anagrafe nazionale vaccini mediante le Anagrafi vaccinali regionali (art. 1, comma 585, L. 145/2018)	4.695,94	-	4.695,94	-	
E16007	Trasferimenti in relazione alle attività della rete italiana screening polmonare promosso dall'Istituto nazionale dei tumori di Milano (DECRETO MINISTERO SALUTE DEL 08/11/2021)	12.787,00	-	12.787,00	U52101	Spese per le attività della rete italiana screening polmonare promosso dall'Istituto nazionale dei tumori di Milano (DECRETO MINISTERO SALUTE DEL 08/11/2021)	12.787,00	-	-	-	
E16016	Trasferimenti dallo Stato per Acquisto DPI per RSA e strutture per anziani Art. 19 novies DL 137/2020 - Covid	176.584,45	-	176.584,45	U48078	Trasferimenti Alle Aziende del SSR per Acquisto DPI per RSA e strutture per anziani Art. 19 novies DL 137/2020 - Covid	176.584,45	-	-	-	
E16017	Trasferimenti dallo Stato per la Rete nazionale dei registri dei tumori di cui all'articolo 1, comma 463 della Legge n. 160/2019.	28.470,84	-	-	U48079	Trasferimenti Alle Aziende del SSR per la Rete nazionale dei registri dei tumori di cui all'articolo 1, comma 463 della Legge n. 160/2019.	28.470,84	-	-	-	
E16019	Trasferimenti dallo Stato di contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento	18.470,61	-	18.470,61	U48082	Trasferimenti Alle Aziende del SSR del contributo statale per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento"	18.470,61	-	18.470,61	-	
E16021	Assegnazione dallo Stato del Fondo per la concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile, a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.	639.220,92	-	639.220,92	U48083	Trasferimento Alle Aziende del SSR del Fondo per la concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile, a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.	639.220,92	-	639.220,92	-	
E16022	CONTRIBUTO DALLO STATO PER IL PREZZO CALMIERATO DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI	35.463,00	-	35.463,00	U48084	Trasferimenti Alle Aziende del SSR per contribuire al prezzo calmierato dei test antigenici rapidi.	35.463,00	-	-	-	
E16023	Contributo dallo Stato di cui al DL146/2021 per ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza COVID	4.431.220,00	-	-	U48085	DL 146/2021 Trasferimenti alle Aziende del SSR fondi ministeriali per ulteriori spese collegate all'emergenza COVID	4.431.220,00	-	-	-	
E16030	ASSEGNAZIONI DELLO STATO NELL'AMBITO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA AGLI STRANIERI PRESENTI NEL TERRITORIO L.40/98	8.487,57	-	-	U48050	SPESE PER L'ASSISTENZA AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI AI SENSI DELLA LEGGE N. 40/98	8.487,57	25.866,32	-	-	
E16080	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER INIZIATIVE IN TEMA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA SUI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI	3.468,97	-	3.468,97	U52530	SPESE PER INIZIATIVE IN TEMA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA SUI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI	21.695,81	-	21.695,81	- 16.286,95	
E16140	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI REGIONALI ED INTERREGIONALI PER I TRAPIANTI - LEGGE 91/1999	1.939,89	-	1.939,89							
E16085	ASSEGNAZIONI DELLO STATO RINVENIENTI DAL FONDO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA ART. 18 L. 19/02/2004 N. 40	40.889,53	-	40.889,53	U52290	TRASFERIMENTI ALLE A.S.L. PER FAVORIRE L'ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA ART. 18 L. 19/02/2004, N. 40	40.889,53	-	40.889,53	-	
E16094	Assegnazione dallo Stato in relazione al D.M. 18 maggio 2021 in attuazione dell'art. 1, comma 479 Legge 178/2020 2 test genomici	141.976,00	-	70.988,00	U48054	Spese per D.M. 18 maggio 2021 in attuazione dell'art. 1, comma 479 Legge 178/2020 2 test genomici	141.976,00	-	-	-	
E16108	Ass. Min. Salute contributi per il contrasto al Gioco Patologico d'azzardo	471.301,18	388.823,47	-	U48032	Trasferimento alle Aziende Sanitarie del Contributo Min. Salute per il contrasto al Gioco Patologico d'Azzardo	471.301,18	-	-	0	
E16145	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER INIZIATIVE CONNESSE ALLA MALATTIA CELIACA E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE - L.123/05	66.245,95	-	66.245,95	U52130	SPESE PER INIZIATIVE CONNESSE ALLA MALATTIA CELIACA E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE	66.245,95	-	66.245,95	0	
E16170	TRASFERIMENTO DALLO STATO ALLA REGIONE DEI FONDI DI CUI ALLA LEGGE 21 OTTOBRE 2005, N. 219 ,PER GARANTIRE IL COORDINAMENTO INTRAREGIONALE E INTERREGIONALE DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI	29.342,28	-	14.060,78	U52550	TRASFERIMENTO DALLO STATO ALLA REGIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI DI CUI ALLA LEGGE 21 OTTOBRE 2005, N. 219 E AIL DLGS 207/07 E 208/07	29.342,28	-	29.342,28	-	
E16201	Art. 24 comma 1 DL 41/2021 - Assegnazione Fondi Ministeriali/Protezione Civile/Commissario Straordinario per emergenza Covid	2.093.243,00	-	2.093.243,00	U48281	Art. 24 comma 1 DL 41/2021 -Trasferimenti alle Aziende del SSR dei fondi Protezione Civile/ Commissario Straordinario per emergenza Covid	2.093.243,00	-	2.093.243,00	-	
E16235	ASSEGNAZIONI PER LA DISCIPLINA DEL RICONTRIO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DELLA SIDIS E DI MORTE INASPETTATA DEL FETO	115,90	-	115,90	U52330	SPESE LEGATE ALLA DISCIPLINA DEL RICONTRIO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DELLA SIDIS E DI MORTE INASPETTATA DEL FETO	115,90	-	115,90	-	
E16250	TRASFERIMENTI DALLO STATO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVI ALL'ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER LA RICERCA SANITARIA - L.296/2006	1.856,35	-	1.856,35	U52370	SPESE LEGATE AI TRASFERIMENTI DALLO STATO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVI ALL'ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER LA RICERCA SANITARIA - L.296/2006	1.856,35	-	1.856,35	-	
E16256	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI DI ASSISTENZA TERRITORIALE - DL 18 DEL 17/03/2020 ART. 1 C. 1 EMERGENZA COVID-19	375.674,00	-	375.674,00	U52850	SPESE PER INCENTIVI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SSN - DL 18 DEL 17/03/2020 ART. 1 C. 1 EMERGENZA COVID-19	375.674,00	-	375.674,00	-	
E16527	ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI STATO - FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO L. 11/12/2016 N.232 ART.1 COMMA 382.	205.127,61	638.620,12	41.025,52	U52295	Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale - Fascicolo sanitario Elettronico	205.127,61	-	-	-	
E18161	"Progetto cassa delle ammende per fronteggiare l'emergenza COVID 2019 negli istituti penitenziari";	-	-	-	U52015	"Progetto cassa delle ammende per fronteggiare l'emergenza COVID 2019 negli istituti penitenziari";	21.000,00	-	-	- 21.000,00	
E29016	Assegnazione ministeriale per la riduzione dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie (art. 1, comma 510, L. 145/2018)	955.794,13	716.845,60	376.296,91	U55147	Acquisto software per gestione attività sanitarie finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie (art. 1, comma 510, L. 145/2018) evoluzione del SISIR	955.794,13	-	-	0	
E26030	INTERESSI ATTIVI A VALERE SUL CONTO REGIONE/SANITA'	20,10	23,01	-						20,1	
		<b>9.742.395,22</b>	<b>1.744.312,20</b>	<b>3.973.026,72</b>			<b>9.779.662,07</b>	<b>25.866,32</b>	<b>3.291.450,29</b>	<b>37.266,85</b>	

Nota Bene: Colonna "Incassi in c/residui e competenza" e "Pagamenti in c/residui e competenza" Aggiunta dalla Sezione

Dall'analisi della Tabella n. 6 si desume che, con riferimento ai capitoli ivi indicati, nel corso dell'esercizio 2021 sono stati accertati in conto competenza € 9.742.395,22 di cui incassati in

competenza € 3.973.026,72 mentre sono state impegnate risorse per € 9.779.662,07 e sono stati pagati € 3.291.450,29.

Si rileva, con riferimento ai capitoli U52530 e U52015, la presenza di maggiori impegni rispetto agli accertamenti per l'importo complessivo di € 37.266,85 e, sul punto, la Regione ha dichiarato che *«Per i capitoli E16080 - E16140 U52530 l'allineamento previsto dall'art.20 del D.lgs. 118/2011 è stato realizzato per la somma di € 5.408,86, la differenza tra accertato e impegnato di € 16.286,95 deriva dal finanziamento con avanzo del capitolo U52530. Per i capitoli E18161 U52015 non è stato registrato l'accertamento di € 21.000,00 in quanto il capitolo di uscita è stato finanziato per € 21.000,00 con avanzo».*

Con la relazione istruttoria si è chiesto alla Regione di fornire opportuni chiarimenti in ordine ai predetti capitoli in quanto appaiono riguardare quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate e, pertanto, la mancata corrispondenza tra accertamenti e impegni si pone in contrasto con la regola di cui all'art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011.

Con nota di riscontro del 04.11.2022 la Regione ha ribadito quanto già affermato in precedenza ovvero che: *«Come indicato nell' Allegato O) Gestione sanitaria 2021 per i capitoli E16080 - E16140 U52530 l'allineamento previsto dall'art.20 del D.lgs. 118/2011 è stato realizzato per la somma di € 5.408,86, la differenza tra accertato e impegnato di € 16.286,95 deriva dal finanziamento con avanzo del capitolo U52530. Per i capitoli E18161 U52015 non è stato registrato l'accertamento di € 21.000,00 in quanto il capitolo di uscita è stato finanziato per € 21.000,00 con avanzo».* È stato poi precisato che *«Gli importi indicati ai predetti capitoli E16080/E16140/E18161/U52530/U52015 sono riferiti, essenzialmente, a contributi per attività di progetto che non concorrono (non sono indicati nelle tabelle) alla determinazione del livello di finanziamento del Servizio Sanitario Regionale».*

**3.2.2** In via preliminare si osserva che gli importi indicati ai capitoli E16080/E16140/E18161/U52530/U52015 a differenza di quanto dichiarato dall'Ente rientrano nel perimetro sanitario poiché riguardano quote di finanziamento sanitario vincolate e/o finalizzate. A tale conclusione si perviene considerando sia che i medesimi sono stati riportati nella Tabella n. 6 *“Altri capitoli perimetro sanitario”* sopra riprodotta sia che l'Ente nel precedente giudizio di parificazione li ha considerati facenti parte del perimetro sanitario riferendo con particolare riguardo ai capitoli E16080/E16140/E18161 che *«non era stato possibile procedere all'assunzione di impegni alla luce dei rallentamenti dell'attività dovuta all'emergenza sanitaria».*

Tanto precisato, si evidenzia che le controdeduzioni fornite dall'Ente non consentono di superare il rappresentato contrasto con l'art. 20, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 118/2011 per le ragioni innanzi indicate e, pertanto, i capitoli di uscita U52530 (€ 16.286,95) e U52015 (€ 21.000,00) nonché le corrispondenti quote di avanzo che li hanno finanziati (€ 37.286,95) non possono essere parificati.

### **3.3 SOTTOSTIMA DELLA MASSA PASSIVA PER MANCATA CONTABILIZZAZIONE DI IMPEGNI E DEI RELATIVI RESIDUI PASSIVI**

Nella decisione n. 97/2021/PARI, e nella relazione annessa, si è rilevata la problematica derivante dal mancato tempestivo impegno contabile di quanto dall'amministrazione regionale dovuto per l'acquisizione di beni e servizi relativi al Trasporto Pubblico Locale (TPL); è emerso che tale debitoria si genera in quanto il trasferimento statale per i Trasporti a favore della Regione, pari a circa 75 Meuro, non copre il costo dei contratti di servizio sottoscritti dalla Regione stessa, ammontante a 112,91 Meuro per il 2019 ed a 115,66 Meuro per il 2020. L'amministrazione regionale ha riferito che si genera un differenziale permanente che non in tutti gli esercizi è stato possibile coprire attraverso la registrazione degli impegni per carenza di previsione di spesa, anche in considerazione del fatto che le entrate regionali a libera destinazione sono in parte legate a fattori esogeni.

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio effettuato nel 2021 ha riguardato anche spese relative a prestazioni di servizio effettuate nell'esercizio 2019 (Trenitalia, Ferrovie Appulo lucane e Province di Potenza e Matera), e pertanto esigibili in quell'esercizio, la cui liquidazione è stata rinviata con imputazione ad esercizi futuri (2022).

La problematica riscontrata nell'ultima parifica, e cioè la sopravvalutazione dei risultati di amministrazione nella parte in cui non contabilizzano gli oneri relativi ad obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, di cui sopra si è detto, nell'esercizio di esigibilità dell'obbligazioni stesse, interessa pienamente anche l'esercizio in esame.

Nella decisione 97/2021 la Sezione ha evidenziato che l'amministrazione regionale non aveva fornito sufficienti elementi a dimostrazione del fatto che le somme riferite agli arretrati dei trasporti fossero contenute in un apposito accantonamento per arretrati.

Con la relazione istruttoria, si è chiesto, pertanto, che l'Ente e il Collegio dei revisori fornissero sui predetti punti, con riferimento all'esercizio 2021, ogni ulteriore elemento disponibile per le valutazioni della Sezione, provvedendo tra l'altro ad indicare il costo dei

contratti di servizio sottoscritti dalla Regione con riferimento a tale esercizio, l'importo del trasferimento statale e l'importo degli oneri per obbligazioni passive perfezionate non contabilizzate nello stesso esercizio.

La Giunta Regionale, con la nota n. 156863/12BA del 4 novembre 2022, ha trasmesso apposito allegato nel quale ha specificato di aver riportato «... tutte le risorse necessarie alla copertura finanziaria dell'esercizio dei servizi di TPL per l'anno 2021».<sup>5</sup>

Dall'analisi dell'allegato trasmesso si rileva che l'amministrazione regionale, in presenza di precisi obblighi contrattualmente assunti, in violazione del principio 5.2, lettera b) dell'allegato 4/2<sup>6</sup>, non ha impegnato nell'esercizio di competenza la complessiva somma di € 41.238.145,08 (€ 3.387.932,10 per TPL extraurbano su gomma e € 37.850.212,98 per TPL ferroviario), procurandosi in conseguenza di tale mancato impegno un inopinato allargamento della capacità di spesa di carattere discrezionale.

Si evidenzia, sul punto, che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011:

- «Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste, dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2» (comma 1);
- «Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili» (comma 3);

---

<sup>5</sup> Ivi è stato specificato che: «In particolare, sono elencate sia le somme complessive di Corrispettivo da trasferire ai Gestori, ai sensi dei Contratti di Servizio sottoscritti direttamente dalla Regione, sia le somme che la Regione trasferisce ai Comuni, quali contributi forfettari ai sensi delle DD.CC.RR. n.610/97 e n.513/2009. Il totale rappresenta il costo complessivo dell'esercizio dei servizi di TPL in capo alla Regione Basilicata.

Nello stesso allegato, per quel che riguarda le Obbligazioni passive perfezionate non contabilizzate nel 2021 sono state elencate, per i singoli Contratti di Servizio, tutte le fatture emesse nel 2021 e riferite ai servizi di TPL resi nel 2021, non liquidate o liquidate nel 2022. E le fatture emesse nel 2022 relativamente al saldo dei servizi extraurbani Provinciali resi nel 2021 e rendicontati nell'agosto 2022.

Il trasferimento statale incassato a valere sul capitolo di Entrata E16661 (TRASFERIMENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE TRASPORTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ANCHE FERROVIARIO, NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO), per l'anno 2021, è stato pari a € 75.494.367,92».

<sup>6</sup> Il predetto principio ha stabilito che, per la spesa relativa all'acquisto di beni e servizi, l'imputazione dell'impegno avviene:

«- nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente;  
- negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto, e di somministrazione e altre forniture periodiche ultrannuali. Ad esempio, al momento della firma del contratto di fornitura continuativa di servizi a cavallo tra due esercizi si impegna l'intera spesa, imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa. Ciascuna quota di spesa trova copertura nelle risorse correnti dell'esercizio in cui è imputata e non richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato».

- «Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario della Regione che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi» (comma 6).

Conseguentemente, a seguito dell'assunzione dell'impegno in via amministrativa da parte del responsabile della spesa, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, deve essere assunto l'impegno contabile, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili.

La Sezione rileva che la dichiarata inidonea ed insufficiente copertura del differenziale annualmente generantesi tra il trasferimento statale e l'effettivo costo dei contratti di servizio per il TPL sottoscritti dalla Regione denota una forte carenza nella programmazione e gestione delle entrate e delle spese in quanto, in presenza di una spesa ricorrente e certa nella sua entità annuale contrattualmente pattuita, non è risultato che l'amministrazione regionale provveda *ex ante* alla predisposizione del relativo finanziamento, creando così un fattore di costante disequilibrio di bilancio e di indebito ampliamento della capacità di spesa di carattere discrezionale.

La descritta situazione, oltre a denotare gravi irregolarità contabili nella programmazione e gestione delle entrate, che dovrebbero prioritariamente essere destinate alla copertura di spese già perfezionate, determina la mancata assunzione e contabilizzazione di impegni, e dei relativi residui passivi, nell'esercizio di competenza, con innegabile sottostima della massa passiva, che risulta vieppiù aggravata anche dal mancato tempestivo riconoscimento di altre tipologie di debiti fuori bilancio.

Conseguentemente, il risultato di amministrazione, nella parte in cui non contabilizza tali oneri, non può essere parificato.

### **3.4 IRREGOLARITA' NEL RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO**

Anche per l'esercizio in esame è stata confermata la prassi dell'Ente non procedere al tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio secondo i termini prescritti dall'art. 73 del D.lgs. 118/2011.

In merito si evidenzia che, nella relazione allegata alla decisione n. 97/2021 si è, tra l'altro, rilevato: che la Regione non aveva fornito alcuna indicazione in merito ai debiti fuori bilancio emersi nel corso degli esercizi 2019 e 2020 e in corso di riconoscimento; che nemmeno l'Organo di revisione aveva potuto escludere la sussistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili e non formalmente riconosciuti in tali esercizi; che era emersa la gravissima criticità gestionale, ribadita dal Collegio dei revisori anche nelle conclusioni della relazione sul rendiconto 2020<sup>7</sup> (verbale 17/2021), derivante dalla mancata trasmissione da parte dei dirigenti interessati (tranne in due casi) dell'attestazione di insussistenza di debiti fuori bilancio.

In sede istruttoria, si è ribadita, pertanto, la necessità che l'amministrazione regionale e il collegio dei revisori fornissero le necessarie indicazioni in merito agli ulteriori debiti fuori bilancio emersi e in corso di riconoscimento e in ordine a tutte le misure concretamente poste in essere per il superamento delle suindicate problematiche.

La Giunta Regionale, dopo aver segnalato che, sulla problematica, era «... *all'attenzione della Giunta una circolare proposta dall'Ufficio Risorse finanziarie e bilancio che delinea uno specifico iter per le fattispecie previste alle lettere a) ed e) del predetto articolo 73 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii, che costituiscono le ipotesi più frequenti di debito fuori bilancio per la Regione Basilicata*» (cfr. nota n. 160492/12BA del 10/11/2022), ha poi comunicato l'avvenuta relativa approvazione con DGR n. 782 del 23.11.2022 (cfr. nota prot. 174745/12BA del 30/11/2022). Nell'attesa di verificare, in sede di controllo dei prossimi cicli di bilancio, se le misure poste in essere potranno finalmente determinare un definitivo integrale adeguamento dell'azione amministrativa alle vigenti disposizioni normative ed ai principi contabili, si evidenzia che, dai riscontri effettuati nel progetto di rendiconto dell'esercizio 2021, si è rilevata, sul cap. U09170 "ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI GIUDIZIARI E PIGNORAMENTI", a fronte di una previsione iniziale di soli € 500.000,00, la presenza di previsioni definitive di spesa pari a € 7.147.202,20, di impegni di spesa per l'importo di € 7.138.448,92, di pagamenti per l'importo di € 7.138.448,92, che sono apparsi indicativi della presenza di debiti fuori bilancio; sul fondo cassa al 31/12/2021 si è rilevata la presenza di quote vincolate per pignoramenti per € 4.119.636,02.

---

<sup>7</sup> Ivi nelle conclusioni, al n. 4, è stato ribadito che «*la quasi totalità dei dirigenti non ha rilasciato una dichiarazione di insussistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili e non formalmente riconosciuti alla fine dell'esercizio*».

In sede istruttoria, si è chiesto, pertanto, di: a) specificare la legge e/o gli atti amministrativi attraverso i quali sono state formalizzate le variazioni in aumento delle previsioni di spesa sul capitolo 9170; b) indicare l'elenco dei pagamenti effettuati con a corredo copia degli atti amministrativi di riconoscimento e liquidazione dei debiti.

La Giunta Regionale, con la nota n. 160492/12BA del 10 novembre 2022, nell'indicare, con riferimento alla domanda sub a), «...*gli atti DGR 515/2021, DGR 518/2021, DGR 634/2021, DGR 699/2021, DGR 772/2021, Rendiconto 2021*», si è limitata a comunicare, per quanto concerne le richieste sub b), che erano in corso «... *le verifiche del caso per fornire i dati richiesti*». Nel rilevare che le risposte fornite dall'amministrazione non sono affatto esaustive rispetto alle richieste di questa Sezione, si rappresenta che, dall'esame delle deliberazioni sopra indicate, e dall'evidenza che al 31/12/2020 (e quindi 01/01/2021) i pignoramenti ammontavano a € 10.346.824,89, riducendosi al 31/12/2021 all'importo di € 4.119.636,02, con una differenza di € 6.227.188,87 (riduzione ottenuta con prelievo dal fondo contenzioso), emerge che la Regione ha adottato variazioni al bilancio di previsione iscrivendo il fondo contenzioso ed incrementando le risorse sul cap. U09170, ponendo poi in liquidazione le spese derivanti da sentenza senza procedere al tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Nella riunione del 24/11/2022 (finalizzata all'esposizione, in contraddittorio tra le parti, delle conclusioni istruttorie e delle criticità emerse nell'ambito dell'attività di verifica effettuata ai fini del Giudizio di Parifica) si è chiesto che venissero specificate le ragioni di tale omissione.

La Giunta regionale, con la nota prot. 174745/12BA del 30/11/2022, ha in merito precisato «... *che l'importo di circa 6,2 milioni di euro è riferito al menzionato disegno di legge approvato con la DGR 838/2021, ed è stato pagato, in primis, dal tesoriere a seguito di sentenza esecutiva. Successivamente, in attesa dell'approvazione della legge, sul citato capitolo U09170 è stato effettuato il mandato di pagamento, imputandolo sul 2021, a regolarizzazione del provvisorio del tesoriere, in quanto, ai sensi dell'art. 73 del D.lgs. 118/2011, commi 1 e 4 e del punto 6 dell'allegato 4/2, i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive, non regolarizzati, devono essere imputati all'esercizio in cui sono stati eseguiti*».

Sul punto si evidenzia che il paragrafo 9, punto 9.1, dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, stabilisce inderogabilmente che «*L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento*

*del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto".*

Da quanto sopra deriva, anche per i debiti da sentenza, *«l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento"», non potendo pervenirsi a diverse conclusioni «...valorizzando la disciplina dettata dal Paragrafo 6 punto 6.3. in tema di pagamenti effettuati direttamente dal Tesoriere che, con riferimento ai pagamenti effettuati per procedure esecutive non regolarizzati, prevede il riconoscimento postumo da parte del Consiglio del relativo debito fuori bilancio contestualmente all'approvazione del rendiconto», trattandosi, «... invero, di una ipotesi specifica, peraltro afferente ad una fase assolutamente patologica della procedura di spesa (pagamento effettuato dal Tesoriere per azioni esecutive non regolarizzate)...»; deve, peraltro, considerarsi che «Ulteriore e significativo argomento testuale a conforto della indefettibilità della delibera di riconoscimento può rinvenirsi nella previsione di cui all'art. 73 del d.lgs. 118/2011 che ha introdotto una specifica disciplina per i debiti fuori bilancio delle Regioni», avendo detta norma «... riprodotto, in maniera pedissequa, il contenuto dell'art. 194 Tuel circa la tipologia di debiti fuori bilancio ed ha ribadito in maniera netta la necessità del previo riconoscimento degli stessi – che deve avvenire con legge regionale – senza introdurre deroghe ed eccezioni in relazione ai provvedimenti giurisdizionali» (cfr. Sezione delle Autonomie, delibera n. 27/2019).*

Si consideri, inoltre, che, con specifico riferimento al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza, la legge prevede una rigorosa scansione temporale per i prescritti adempimenti, dovendo il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedere *«... entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta»* (cfr. art. 73, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011).

Il ritardo da parte dell'amministrazione nel riconoscimento dei debiti scaturenti da sentenza manifesta, pertanto, una grave disfunzione di carattere organizzativo che determina, da un lato, la sottovalutazione della massa passiva per effetto della mancata tempestiva contabilizzazione dei relativi importi e, dall'altro, il pagamento di ulteriori oneri rispetto a quanto previsto nel titolo giudiziale, con inutile aggravio degli esborsi, complessivamente dovuti, a carico del bilancio regionale, che vengono così maggiorati degli interessi e delle spese della procedura esecutiva; conseguentemente il cap. U09170, nella parte in cui ha contabilizzato oneri derivanti dalla violazione delle norme e dei principi contabili

disciplinanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza e il tempestivo pagamento delle relative somme, e il risultato di amministrazione non possono essere parificati.

### 3.5 PARTE ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La parte accantonata del risultato di amministrazione del progetto di Rendiconto relativo all'esercizio in esame risulta composta nei seguenti termini:

Fondo crediti di dubbia esigibilità	30.307.594,98
Accantonamento per residui perenti	14.113.921,46
Fondo anticipazioni liquidità	-
Fondo perdite società partecipate	943.330,74
Fondo contenziosi	24.986.472,37
Altri accantonamenti (per passività potenziali fondo spese e rischi)	7.015.607,54
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>77.366.927,09</b>

L'analisi dei suddetti fondi è stata effettuata in confronto incrociato con i "fatti" gestionali intervenuti nell'esercizio e/o ereditati dagli esercizi precedenti, nonché alla luce delle prescrizioni e dei principi del vigente Ordinamento costituzionale e giuscontabile.

All'esito dei suddetti riscontri sono emerse anomalie che hanno inciso sulla corretta rilevazione del disavanzo di amministrazione dell'esercizio.

Conseguentemente, la parte accantonata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 non può essere parificata, nei termini di seguito indicati.

#### 3.5.1 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Ai sensi dell'art. 46, commi 1 e 2, del D.lgs. 118/2011:

*«1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto.*

*2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo».*

La quota accantonata del risultato di amministrazione corrispondente al “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, riportata nella proposta di rendiconto 2021 della Regione, ammonta a € 30.307.594,98, con un decremento di € 392.705,83 rispetto al corrispondente dato di chiusura del precedente esercizio finanziario pari a € 30.700.300,81 (di cui al disegno di legge sul rendiconto 2020 approvato con DGR n. 446 del 13 luglio 2022).

Si riportano qui di seguito le tabelle relative, rispettivamente, al FCDE determinato in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021 e a quello rideterminato in sede di approvazione dello schema di consuntivo 2021.

### Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Bilancio di Previsione 2021

Bilancio di previsione - Esercizio finanziario 2021					
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	454.679.796,20			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	453.179.796,20			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati <b>non accertati per cassa</b>	1.500.000,00	95.550,00	95.550,00	6,37
<b>1000000</b>	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>454.679.796,20</b>	<b>95.550,00</b>	<b>95.550,00</b>	
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	27.435.000,00	4.894.404,00	4.894.404,00	17,84
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	601.500,00	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	5.000,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	8.459.113,75			
<b>3000000</b>	<b>Totale Titolo 3</b>	<b>36.500.613,75</b>	<b>4.894.404,00</b>	<b>4.894.404,00</b>	13,41
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>491.180.409,95</b>	<b>4.989.954,00</b>	<b>4.989.954,00</b>	

Fonte: Bilancio di previsione 2021 (Allegato j) – Fondo crediti di dubbia esigibilità

## Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Progetto di rendiconto 2021

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ							
Rendiconto - Esercizio finanziario 2021							
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ' (e)	% DI ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ' (f) = (e) / (c)
1010100	Tipologia 1010000: Imposte, tasse e proventi assimilati	42.523.994,56	9.959.520,42	52.483.514,98			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	42.499.810,86	3.519.668,36	46.019.479,22			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	24.183,70	6.439.852,06	6.464.035,76	6.454.919,68	6.454.919,68	99,86
1010200	Tipologia 1010200-Tributi destinati al finanziamento della sanità	118.912.153,69	53.720.120,18	172.632.273,87			
1010400	Tipologia 1010400-Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-
1030100	Tipologia 1030100-Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.239.281,24	34.210.143,39	35.449.424,63	-	-	-
<b>1000000</b>	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>162.675.429,49</b>	<b>97.889.783,99</b>	<b>260.565.213,48</b>	<b>6.454.919,68</b>	<b>6.454.919,68</b>	<b>99,86</b>
2010100	Tipologia 2010100-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	48.998.290,55	45.912.495,02	94.910.785,57			
2012000	Tipologia 2010200-Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	-	-			
2010300	Tipologia 2010300-Trasferimenti correnti da Imprese	18.403.932,69	826.212,48	19.230.145,17	<b>826.212,48</b>	<b>826.212,48</b>	4,30
2010500	Tipologia 2010500-Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	6.850.479,19	120.981,81	6.971.461,00			
<b>2000000</b>	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>74.252.702,43</b>	<b>46.859.689,31</b>	<b>121.112.391,74</b>	<b>826.212,48</b>	<b>826.212,48</b>	
3010000	Tipologia 3010000: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	17.261.986,50	40.158.681,72	57.420.668,22	23.026.462,82	23.026.462,82	40,10
3020000	Tipologia 3020000: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	51.941,80	181.420,65	233.362,45	0,00	0,00	
3030000	Tipologia 3030000: Interessi attivi	72,72	-	72,72	0,00	0,00	
3050000	Tipologia 3050000: Rimborsi e altre entrate correnti	1.763.891,01	13.775.175,23	15.539.066,24	0,00	0,00	
<b>3000000</b>	<b>Totale Titolo 3</b>	<b>1.763.891,01</b>	<b>54.115.277,60</b>	<b>73.193.169,63</b>	<b>23.026.462,82</b>	<b>23.026.462,82</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>238.692.022,93</b>	<b>198.864.750,90</b>	<b>454.870.774,85</b>	<b>30.307.594,98</b>	<b>30.307.594,98</b>	<b>6,66</b>
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ' DI PARTE CORRENTE		<b>238.692.022,93</b>	<b>198.864.750,90</b>	<b>454.870.774,85</b>	<b>30.307.594,98</b>	<b>30.307.594,98</b>	<b>6,66</b>

Fonte: Schema di rendiconto 2021 – Allegato c) – Fondo crediti di dubbia esigibilità

Con riferimento alla metodologia adottata per il calcolo e la costituzione del FCDE, nella relazione sulla gestione ed è stato, tra l'altro, precisato che «*Riguardo alla tipologia di entrata: "Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", di cui al titolo 3, con riferimento in particolare al capitolo E23050 -Introiti derivanti dall'applicazione della tariffa per l'acqua all'ingrosso - Attuazione dell'Accordo di programma del 5/08/1999 ex art. 17 l. 36/94 e dell'Accordo del 27/05/2004 che presenta gli importi più consistenti di residui attivi non accertati per cassa, si è deciso anche per il 2021 di mantenere la svalutazione del 26% del credito vantato nei confronti di Acquedotto Lucano e del 100% dei crediti vantati verso gli altri utilizzatori pugliesi, tenuto conto che per il primo si registrano degli introiti in linea di massima conformi al piano di rientro concordato, per questi ultimi, perdurando le difficoltà di riscossione protrattesi negli anni, è stata confermata prudenzialmente la svalutazione per l'intero importo di € 21.097.761,95.*

*I crediti verso Acquedotto Pugliese, invece, sono stati esclusi poiché la Società ha effettuato i pagamenti previsti dal piano di rientro ed al momento non ci sono residui sul capitolo».*

Nel seguente prospetto, contenuto nella predetta relazione, si rilevano le singole voci che compongono il FCDE accantonato con il rendiconto 2021.

**Dettaglio determinazione FCDE - Accantonamenti**

Tipologia credito	residui attivi al 31/12/2021	accantonamento 2021	% accantonamento 2021
<b>TITOLO I - tipologia 101- tributi non accertati per cassa</b>	6.464.035,76	6.454.919,68	99,86%
<b>TITOLO II - tipologia 103-</b>	826.212,48	826.212,48	100%
<b>TITOLO III - Tipologia 100 - parte non accertata per cassa</b>	Altri utilizzatori pugliesi	21.097.761,95	100%
	Acquedotto lucano	7.418.080,26	26%
<b>Totale accantonamenti</b>	<b>35.806.090,45</b>	<b>30.307.594,97</b>	<b>84,64%</b>

Si rileva che il principio contabile applicato n. 3.3 dell'Allegato 4.2 del Dlgs 118/2011 ha specificato che *“Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale”*.

Nella decisione n. 57/2019/PARI, alla quale si rinvia, questa Sezione ha, tra l'altro, precisato:

- che tale disposizione *«... codifica un regime di esclusione dal perimetro di doverosa “sterilizzazione”, solo in relazione ai crediti vantati verso le pubbliche amministrazioni e solo nella misura in cui, alla luce dei vigenti principi contabili, tali entrate siano “destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante” (cfr. esempio n. 5, lett. a), di cui all'allegato 4.2., cit.)»;*
- che *«La società Acquedotto Lucano Spa non rientra nell'alveo delle Pubbliche amministrazioni rilevanti ai fini del D.lgs. 118/2011...».*

Con riferimento alla rata del credito nei confronti di Acquedotto Lucano, al punto 2.2.5.1.3 della relazione allegata alla decisione di parifica n. 97/2021 si era riscontrata *“la mancata corrispondenza degli importi versati rispetto al piano di rientro che, sulla scorta di quanto comunicato, era costituito da dieci rate annuali. Si era riscontrato, difatti, un residuo debito, al 31/12/2020, di € 8.373.155,06, che era superiore a quello atteso nel caso in cui le rate fossero state*

*regolarmente pagate (debito al 31/12/2018 € 9.850.848,66 - € 985.084,87, rata 2019, - € 985.084,87, rata 2020 = € 7.880.678,93 residuo debito)".<sup>8</sup>*

In questa sede si rileva ancora una volta la mancata corrispondenza dei versamenti rispetto al piano di rientro concordato. Nell'esercizio 2021 risultano incassati € 955.074,80 (€ 8.373.155,06, residuo debito al 31/12/2020, - € 7.418.080,26, residuo debito al 31/12/2021), di cui € 522.542 a titolo di saldo della rata 2020 e la rimanenza pari ad € 432.533 a titolo di acconto sulla rata da corrispondere per il 2021.

Permane la grave criticità - in termini di effettiva esigibilità - sui rimanenti crediti per i quali si è provveduto agli accantonamenti nel fondo, che non registrano riduzioni.

Si rileva, inoltre, che, relativamente ai residui provenienti dalla gestione di competenza, nella determinazione del FCDE nessun importo è stato accantonato in sede di rendiconto sulle entrate del Titolo III Tipologia 301 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" nonostante la previsione di € 4.894.404,00 appostata in sede di predisposizione del bilancio di previsione ed il fatto che a fronte di accertamenti per € 21.861.175,97 siano stati riscossi solo € 4.599.189,47 mentre la rimanente somma di € 17.261.986,50 ha ulteriormente incrementato i residui attivi.

In ordine al mancato versamento della rata da parte di Acquedotto Lucano e al mancato incremento del FCDE, con la relazione istruttoria si è chiesto che venissero forniti documentati chiarimenti.

La Giunta Regionale, con la nota n. 156863/12BA del 4 novembre 2022, ha rappresentato che *«Il fondo crediti di dubbia esigibilità non è stato incrementato rispetto all'esercizio 2020 ma è stata confermata nell'esercizio 2021 la stessa percentuale di svalutazione. Nel Fondo crediti di dubbia*

---

<sup>8</sup> La Regione, con la nota prot. n. 186067/12A2 del 19/11/2021, aveva rappresentato che *«la richiesta di dilazione del debito dovuto da Acquedotto Lucano Spa in 10 rate annuali con decorrenza della prima rata da maggio 2019, è stata effettuata con nota del 27/9/2018: in data 30/05/2019 è stato effettuato il pagamento della prima rata di Euro 985.085.*

*Tanto premesso, si rappresenta che il debito residuo, alla data del 31/12/2020 ammonta ad Euro 8.343.155 a seguito dei pagamenti parziali effettuati nel corso del 2020 per complessivi Euro 522.542.*

*In particolare, nel corso del 2020, con nota del 18/05/2020, Acquedotto Lucano Spa ha richiesto il pagamento differito della rata 2020 a causa della situazione emergenziale da Covid-19.*

*Successivamente, in data 4/6/2020, si è provveduto al pagamento di un primo acconto di Euro 200.000 a cui è seguito un secondo acconto di Euro 292.542 in data 21/7/2020.*

*In data 7/8/2020, infine, è stato effettuato un ulteriore bonifico di Euro 30.000.*

*La differenza dovuta, a saldo della rata 2020, pari ad Euro 462.536, è stata pagata in data 10/02/2021 per Euro 162.529 ed in data 6/5/2021 per Euro 300.007».*

*Pertanto, la Sezione aveva rilevato che "il pagamento della rata 2020 si è completato nel maggio 2021, con un ritardo di un anno rispetto a quanto concordato, con la conseguente necessità che, ai fini degli accantonamenti, l'ente provveda a formulare una nuova valutazione in ordine alla stima sull'esigibilità, nel tempo, del credito".*

*esigibilità è stata accantonata la somma di € 1.928.700,86 che corrisponde al 26% dei crediti residui nei confronti di Acquedotto Lucano che al 31 12 2021 ammontano a € 7.418.080,26. Si precisa che la società ha versato nell'esercizio 2022 la somma di € 492.539,10 concernente il saldo 2021».*

La risposta fornita ha confermato il riscontrato ritardo con riferimento alle rate di Acquedotto Lucano e non ha fornito alcun riscontro in merito al mancato accantonamento in relazione ai residui di competenza del titolo III. Conseguentemente, l'importo del FCDE, anche in considerazione di quanto rilevato al paragrafo 2.2.1.1 della relazione allegata alla presente (con riferimento ai mancati introiti relativi alle partite extratributarie dovute da Acquedotto Pugliese in conseguenza del contenzioso stragiudiziale riguardante l'applicabilità o meno delle tariffe ARERA), non appare congruo, e il risultato di amministrazione, nella parte relativa agli accantonamenti per il predetto Fondo, non può essere parificato.

### **3.5.2 Fondo debiti commerciali**

L'art. 1, comma 859 e seguenti, della L. 30/12/2018, n. 145, ha disposto che, a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, adottano specifiche misure nel caso in cui il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non si sia ridotto nelle percentuali e nelle modalità ivi previste, e nel caso in cui si rilevi un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del D.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002.

La predetta legge ha, tra l'altro, stabilito:

- che, entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le predette condizioni, riferite all'esercizio precedente, *«...le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente» (art. 1, comma 862);

- che «Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859» (art. 1, comma 862).

Considerato che l'indicatore regionale di tempestività di pagamenti dell'anno 2020 è di 75 giorni, a norma delle predette disposizioni la Regione avrebbe dovuto provvedere all'accantonamento del 5% degli stanziamenti di spesa previsti dalla predetta disposizione normativa.

Non apparendo, pertanto, corretto il calcolo che, come si evince dalla Nota Integrativa al bilancio 2021, è stato effettuato sulla base di criteri forfettari, a seguito di chiarimenti richiesti nella riunione del 24/11/2022, con la nota prot. 174745/12BA del 30/11/2022 l'amministrazione regionale ha precisato «l'importo da accantonare, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 comma 863, non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Pertanto si provvederà ad accantonare, sul risultato di amministrazione, la somma di € 2.142.881,68, secondo il calcolo effettuato nella tabella ...» che di seguito si riproduce.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Il Collegio dei revisori, con il verbale n. 18/2022 del 1° dicembre 2022, ha ribadito che «In riferimento al fondo di garanzia di debiti commerciali nelle controdeduzioni l'Ente ha assunto l'impegno di accantonare la somma di euro 2.142.881,68 pari al 5% del valore degli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi che per l'esercizio 2021 di euro 42.857.633,57 attingendo al risultato di amministrazione».

<b>Macroaggregato 103 (acquisto di beni e servizi)</b>	<b>Stanziamiento definitivo 2021</b>	<b>% Accantonamento</b>	<b>FGDC</b>
<b>fonte di finanziamento</b>			
Entrate Libere	42.857.633,57	5%	2.142.881,68
Stato	56.140.537,12	risorse vincolate non oggetto di accantonamento ai sensi dell'art. 1 comma 863 L.145/2018	
Ue	5.232.907,28		
Regione Vincolato	8.238.300,76		
Avanzo Vincolato	11.780.992,07		
Fpv Stanziamento	10.644.373,23		
<b>Totale</b>	<b>134.894.744,03</b>		

La Sezione rileva la mancata valorizzazione del fondo a garanzia dei debiti commerciali per l'importo dovuto sulla base delle vigenti disposizioni normative e, pertanto, il risultato di amministrazione, anche nella parte relativa agli accantonamenti per il predetto Fondo, non può essere parificato.

### **3.5.3 Fondo contenziosi**

I principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, al punto 5.2, lettera h, prevedono che: *“nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.*

*... In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.*

In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).

... L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti".

Le evidenze del fondo contenziosi nel bilancio di previsione 2021 sono riportate nella seguente tabella.

### Fondo contenziosi – Previsioni iniziali di bilancio

Capitolo	Descrizione	Previsione competenza 2021	Previsione competenza 2022	Previsione competenza 2023
U67110	FONDO DI ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSI E PIGNORAMENTI	2.000.000,00	-	-
U67109	(NUOVO) FONDO DI ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSI TPL	0,00	0,00	0,00

Fonte: Elaborazione CDC su dati Regione – Bilancio previsione 2021

A chiusura dell'esercizio 2021, gli stanziamenti definitivi, appostati in bilancio sulla missione 20 – Fondi e accantonamenti, risultano essere i seguenti:

- Cap. 67110 – Fondo di accantonamento per contenziosi e pignoramenti, € 261.551,08, che è confluito nel risultato di amministrazione quale quota accantonata;
- Cap. 67109 – Fondo di accantonamento per contenziosi TPL € 0,00.

Nel progetto di rendiconto 2021, in seguito ai fatti gestione e/o di variazione, risulta accantonato nel risultato di amministrazione l'importo di € 24.986.472,37, come emerge dall'allegato "Allegato a 1) Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione", di cui si riporta uno stralcio:

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2021 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
U67110	ACCANTONAMENTO FONDO ONERI DA CONTENZIOSO E PIGNORAMENTI	21.986.472,37	- 5.000.000,00	-	8.000.000,00	24.986.472,37

La sottostima del fondo contenziosi rappresenta una criticità strutturale del sistema di gestione della parte accantonata del bilancio dell'Ente.

Già in sede di giudizio di parifica del rendiconto relativo all'esercizio 2016 era stata evidenziata tale criticità, espressa in forma di "perplexità" non superata alla luce dei riscontri forniti dall'Ente (cfr. relazione allegata alla Delibera n. 33/2018/PARI, punto cfr. 2.2.4.3.a).

In sede di giudizio di parifica del rendiconto 2017, alla luce degli esiti istruttori, dette perplexità si sono trasformate in riscontro di criticità, con specifico riferimento alla mancata valorizzazione, nel fondo rischi in esame, di un contenzioso molto oneroso in essere sin dall'esercizio 2013 con le aziende di Autotrasporto (cfr. decisione n. 57/2019, par. 4.2.1).<sup>10</sup>

Nella decisione di parifica del rendiconto 2018 (cfr. decisione n. 42/2020, par. 6.3.1), dopo essere stati richiamati i principi contabili rilevanti, è stato evidenziato come, in tale esercizio, il contenzioso non fosse ancora concluso e, essendo stato adottato solo lo schema di transazione, non si fosse perfezionata alcuna obbligazione al riguardo, con conseguente necessità di «... *provvedere all'accantonamento, di un importo sufficientemente congruo a dare capienza agli oneri che ha dovuto sostenere a valere sul bilancio 2019 e 2020 a fronte della transazione*».

---

<sup>10</sup> Nell'ambito di tale giudizio di parifica, infatti, la Sezione ha rilevato " ... *la mancata valorizzazione nel fondo rischi in esame di un contenzioso molto oneroso in essere sin dall'esercizio 2013 con le aziende di Autotrasporto*», precisando tra l'altro:

- che «Solo con l'approvazione del bilancio pluriennale 2018-2020 è stato deciso di valorizzare il rischio, mediante accantonamento al fondo rischi dell'importo di 1 mln sull'esercizio 2018, di 2 mln sull'esercizio 2019 e di 37 mln nell'esercizio 2020»;

- come, dall'esame dei documenti contabili, sia «emerso che in data 19 marzo 2019, con DGR 237/2019, la Regione - in relazione a tale contenzioso - abbia perfezionato un atto di transazione con la maggior parte delle aziende del trasporto pubblico, per l'importo di € 29.750.000,00.

*Il rischio, pertanto, è diventato debito»;*

- che «Per l'effetto, sempre in data 19 marzo 2019, con una prima deliberazione di Giunta, n. 216, avente ad oggetto: "Prelievo da fondo rischi per contenzioso TPL – Esercizio 2019 e 2020 – Art. 49 e 51 del D.lvo 118/2011 e s.m.i. e punto 5.2 dell'allegato 4/2 al D.lvo 115/2011 e s.m.i." la Regione ha proceduto alla variazione al Bilancio 2019/2021, al fine di iscrivere i capitoli di spesa su cui, successivamente, imputare la spesa ...»;

- che «Con una seconda delibera, la n. 237 del 19/03/2019, la Giunta regionale:

- ha approvato lo schema di atto transattivo tra la Regione e L'A.N.A.V e preimpegnato la somma di € 29.750.000,00, di cui € 2.182.500,00 da imputarsi sull'esercizio 2019 ed € 27.567.500,00 da imputarsi sull'esercizio 2020;

- ha rinviato a successivo provvedimento dirigenziale l'assunzione degli impegni contabili propedeutici alla sottoscrizione».

Nella predetta decisione, quindi:

- è stato evidenziato che «Tale fondo in realtà andava valorizzato fin dall'esercizio 2013 (data di instaurazione del giudizio di primo grado); anche in questo caso, invece, la Regione ha optato per dare copertura non al rischio connesso al contenzioso ma direttamente agli oneri conseguenti all'atto di transazione, e ciò tramite l'iscrizione sul capitolo di uscita "U167109 Fondo accantonamento per contenzioso TPL" della complessiva somma di € 39.250.000,00, di cui € 2.250.000,00 sull'annualità 2019 ed € 37.000.000,00 sull'annualità 2020, cioè a partire dallo stesso esercizio in cui è stato perfezionato l'atto di transazione»;

- è stato rilevato «...che il fondo in esame risulta sottostimato nella misura in cui non ha dato copertura al "rischio" connesso al contenzioso in essere, sin dall'esercizio 2013, con le aziende di TPL nei termini sopra descritti" (cfr. decisione n. 57/2019, par. 4.2.1, cit.)»;

- si è dichiarata la non parifica della «della parte accantonata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, di cui al prospetto dimostrativo Allegato a) al disegno di legge di approvazione del Rendiconto, con riferimento a: (...) Fondo rischi, nella misura in cui non risulta valorizzata la passività potenziale connessa al contenzioso per il Trasporto Pubblico Locale (TPL), nei termini indicati in parte motiva».

La riscontrata inottemperanza al predetto punto della decisione 42/2020, ha determinato la mancata parifica, per l'esercizio 2019, del risultato di amministrazione (cfr. decisione n. 97/2021/PARI).

In tale ultima decisione è stata rilevata l'ulteriore criticità consistente nel fatto che il fondo in esame non aveva dato idonea copertura al rischio connesso agli ulteriori contenziosi in essere.

Anche il Collegio dei revisori, nell'istruttoria prodromica a tale giudizio, ha, tra l'altro, segnalato: che, nell'ambito della ricognizione del contenzioso richiesta dal principio contabile (punto 5.2, lett. h, All. 4/2, del D.lgs. n. 118/2011), la Regione non aveva provveduto all'analisi dell'alea di soccombenza e non aveva quantificato la stima dei relativi oneri, in quanto *«L'accantonamento al Fondo Contenzioso non è avvenuto sulla base di una precisa ricognizione»* (cfr. punto 3.8.2 questionario rendiconto 2020); che *«Per lo stato del contenzioso non si è ancora a conoscenza di quale sia il soggetto deputato a fornire le informazioni. Il Collegio non può far altro che invitare l'Ente a individuare un responsabile dell'Ufficio Legale a cui attribuire la ricognizione del contenzioso, con il compito di stabilire il grado di rischio di ogni causa, in modo di poter effettuare un accantonamento del risultato di amministrazione nella misura di almeno il 50% dell'esborso potenziale da quelle dispute sulle quali è "probabile" la soccombenza»* (cfr. verbale n. 15 del 19/11/2021).

Con la relazione istruttoria si è rappresentata la necessità che il Collegio dei revisori e l'amministrazione regionale confermassero se tali problematiche (come risultante dal verbale del Collegio dei revisori del 26 aprile 2021 e Relazione sulla gestione 2021 allegata alla DGR 527/2021, sopra citate), avessero riguardato anche l'esercizio 2021, fornendo urgentemente un aggiornamento sullo stato della ricognizione dei contenziosi in essere e specificando: se erano state effettivamente superate le segnalate disfunzioni organizzative in ordine all'individuazione dell'ufficio competente; se gli uffici competenti avevano prodotto una esaustiva relazione sullo stato del contenzioso, indicando in mancanza le urgenti azioni da porre in essere; se, visto anche quanto rilevato con riferimento ai debiti fuori bilancio, erano state adottate concrete misure per addivenire definitivamente alla attendibile valutazione del fondo, la cui congruità (per espressa previsione del principio contabile) deve essere verificata dall'organo di revisione dell'ente.

Con la nota n. 160492/12BA del 10 novembre 2022 l'amministrazione regionale ha evidenziato «... come alla fine dell'esercizio 2021 e nel corso dell'esercizio 2022, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione 2022/2024 siano finalmente iniziate talune interlocuzioni con gli avvocati dell'Ufficio legale che si confida condurranno ad una nuova fase, anche tenuto conto della nuova organizzazione in atto».

Tali criticità – che, all'evidenza non risultano risolte né concretamente avviate a soluzione – risultano, peraltro, aggravate da quanto di seguito esposto.

La disamina del fondo cassa giacente presso il tesoriere evidenzia un *trend* in costante aumento dei pignoramenti: nell'esercizio 2021, infatti, si registrano quote vincolate per pignoramenti per € 4.119.636,02 (€ 10.346.824,89 nel 2020, € 4.199.366,92 nel 2019, € 1.760.013,09 nel 2018, € 1.627.344,95 nel 2017); alla data del 30/09/2022 si registrano pignoramenti per € 9.732.431,11 (cfr. verbale Collegio revisori n. 14 del 13.10.2022).

Nella decisione 97/2021 la Sezione ha evidenziato che l'amministrazione regionale non aveva fornito sufficienti elementi a dimostrazione del fatto che gli importi dei pignoramenti erano stati già ricompresi nell'accantonamento del fondo contenziosi.

Nell'istruttoria prodromica al presente giudizio, pertanto, si è chiesto che l'Ente e il Collegio dei revisori fornissero in merito, anche con riferimento all'esercizio 2021, ogni ulteriore elemento disponibile.

La Giunta Regionale, con la nota n. 160492/12BA del 10/11/2022, ha duplicato, letteralmente, la risposta fornita sopra.<sup>11</sup>

Essendo quelle sopra esposte - in ordine alla mancanza di idonea ricognizione sullo stato del contenzioso e, prima ancora, alla mancanza di individuazione dell'ufficio competente ad espletare tale adempimento - criticità molto rilevanti, nella riunione del 24/11/2022 si è chiesto che l'amministrazione regionale fornisse le specifiche motivazioni per le quali tale situazione permane e non è stata avviata a tempestiva e celere soluzione, in ottemperanza a quanto rilevato e disposto nelle decisioni di parifica di questa Sezione.

---

<sup>11</sup> Ha, infatti, dichiarato: «Con riferimento al Fondo contenziosi e pignoramenti ed alla relativa valutazione, nel richiamare a quanto già evidenziato al precedente punto, si evidenzia come alla fine dell'esercizio 2021 e nel corso dell'esercizio 2022, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione 2022/2024 siano finalmente iniziate talune interlocuzioni con gli avvocati dell'Ufficio legale che si confida condurranno ad una nuova fase, anche tenuto conto della nuova organizzazione in atto».

Sempre in occasione della predetta riunione, al Collegio dei revisori, su tale questione e per gli altri casi in cui, pur essendo stata esplicitamente richiesta una valutazione, non era stata fornita alcuna risposta, si è chiesto che venissero esplicitate le relative motivazioni.

Con la nota prot. 174745/12BA del 30/11/2022 la Giunta regionale, «*In relazione alle osservazioni sulla perdurante criticità in ordine alla carenza di ricognizione del contenzioso, volta a determinarne la congruità del relativo fondo, in rapporto al rischio di soccombenza sulle cause della Regione e alla richiesta di conoscere quali siano le future azioni organizzative tese a eliminare tutte le problematiche già evidenziate nella bozza di relazione e nelle precedenti parifiche...*» ha evidenziato quanto segue:

*«Sulla base della LR 12/97, il procedimento sotteso alla difesa dell'Ente regionale nelle varie giurisdizioni, prevede una forte interazione tra Avvocatura regionale (interna e composta da 8 avvocati) e le Direzioni Generali competenti per materia. A questa struttura si aggiunge, nei casi di particolare difficoltà, ovvero di conflitto di interessi interno, la possibilità, da parte della Regione, di poter farsi rappresentare e difendere da Avvocati scelti in un apposito albo istituito con DGR 241/2022. L'attivazione del procedimento in questione è a cura dell'Ufficio legale cui pervengono gli atti introduttivi del giudizio. L'Ufficio invia ai direttori generali richiesta di nota tecnica, a sostegno o meno di un eventuale resistenza o azione ivi inclusa "l'autorizzazione al giudizio" prevista dalla legge regionale. Tale flusso è valutato dall'avvocato coordinatore (Primus inter pares) che distribuisce i carichi di lavoro fra i colleghi e dispone l'iter statutario ex art. all'art. 55 lett. l), che prevede la deliberazione della Giunta regionale e la firma del mandato da parte del Presidente della Giunta all'avvocato designato alla causa. L'avvocato agisce in piena autonomia professionale fino alla definizione della causa nel grado di giudizio cui è stato assegnato. La sentenza, o altra decisione giudiziaria che comporti la soccombenza in causa della Regione, deve essere rivalutata nel flusso sopra accennato tra Ufficio legale e Direzione generale, per l'eventuale appello che segue le medesime procedure statutarie. Nel contesto sopra delineato, è evidente che la sentenza del giudice dell'esecuzione avviene in tempi assai diversi rispetto all'eventuale inizio del procedimento legale. In questo caso, gli oneri di soccombenza sono divisi tra spese legali, in carico all'ufficio legale e la quota principale di soccombenza, che deve essere eventualmente valutata dalla Direzione Generale competente per materia. Da quanto precede, le spese legali sono quantificabili puntualmente, mentre, la parte rimanente, della eventuale soccombenza, resta oggetto di possibile transazione che segue anch'essa la procedura sopra delineata. All'esito delle osservazioni della Sezione di controllo, è stata implementata, già dallo scorso esercizio, un'intensa azione di monitoraggio e moral suasion sia*

sull'Ufficio legale che sulle Direzioni generali e sugli Uffici speciali di Presidenza, ai fini di una più precisa ricognizione delle cause e dell'alea di soccombenza, allo scopo di determinare un accantonamento prudenziale e congruo. Si confida che, tra il 2022 e il 2023, detta ricognizione possa consentire, definitivamente, una attenta analisi e valutazione, che permetterà la determinazione del fondo contenziosi».

Il Collegio dei revisori, con il verbale n. 18/2022 del 1° dicembre 2022, ha rilevato quanto segue:

*«Sul Fondo rischi per contenziosi e passività potenziali, il Collegio, in seno alla Relazione sul Rendiconto Generale per l'esercizio 2021, ha espresso specifica raccomandazione “a procedere ad una verifica analitica del contenzioso ed amministrativo in essere e potenziale al fine di valutare i rischi di passività latenti sia per spese legali sia per eventuali soccombenze. Il relativo fondo rischi deve essere pertanto congruo in ordine alle effettive necessità dell'Ente previa ricognizione del contenzioso e valutazione del rischio secondo i gradi “probabile, possibile, remoto”.*

*Come specificato nelle controdeduzioni della Regione, la stessa sta procedendo a regolamentare le attività attinenti alla ricognizione e monitoraggio delle cause in essere e dell'alea di eventuale soccombenza dell'Ente, allo scopo di determinare un accantonamento prudenziale e congruo ai fini della copertura dei rischi insiti in tali contenziosi.*

*Sarà compito di questo Collegio sollecitare e verificare periodicamente lo stato di avanzamento di tali attività».*

Nel rinviare a quanto evidenziato, sulle specifiche funzioni del Collegio dei revisori nel giudizio di parifica, nella relazione (cfr. parte II, pag. 46)<sup>12</sup> allegata alla decisione n. 42/2020/PARI, si ribadisce la necessità che questa Corte dei conti, anche attraverso l'indispensabile e qualificato ausilio di tale fondamentale organo, sia posta in grado di acquisire, tempestivamente ed in maniera esaustiva, tutti i necessari elementi per il

---

<sup>12</sup> Ivi si è, tra l'altro, evidenziato quanto segue:

*«Con riferimento alle funzioni del Collegio dei revisori nell'ambito del giudizio di parifica del rendiconto regionale, si evidenzia che la Sezione delle Autonomie, proprio in sede di approvazione delle Linee guida e del relativo questionario per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti sui rendiconti delle Regioni e delle Province autonome per l'esercizio 2018 (cfr. deliberazione n. 7/SEZAUT/2019/INPR):*

*- ha ribadito la centralità delle verifiche di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del D.L. n. 174/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) e del giudizio di parificazione nel sistema coordinato degli strumenti di controllo della finanza regionale;*  
*- ha raccomandato agli Organi di revisione contabile «la costante vigilanza sulla corretta attuazione dei principi contabili sanciti dal d.lgs. n. 118/2011», richiamando gli indirizzi e le soluzioni interpretative forniti dalla Sezione delle autonomie in materia di contabilità armonizzata;*

*- ha rammentato che le Linee guida sui rendiconti regionali «costituiscono, tanto per i Collegi dei revisori dei conti quanto per le Sezioni regionali di controllo, uno strumento di efficace interlocuzione e collaborazione tra organi di controllo interno ed esterno per gli accertamenti connessi al giudizio di parificazione, nelle cui sedi potranno svolgersi, ove se ne ravvisi la necessità, gli opportuni approfondimenti istruttori per i profili che dovessero ritenersi non esaustivi».*

compiuto espletamento delle funzioni alle quali è chiamata in attuazione dell'art. 1 del D.L. n. 174/2012.

Con riferimento alle specifiche verifiche intestate all'organo di revisione sul fondo rischi, è d'uopo rimarcare che nella recentissima deliberazione n. 167/2022/VSG, depositata il 25.11.2022, la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ha evidenziato come tali rilevanti riguardino «... *l'entità delle quote accantonate al fondo rischi, la cui indiscutibile esigenza di determinazione matematica non può risolversi nell'enunciazione di un mero giudizio valutativo, ma richiede al contrario un procedimento di apprendimento, frutto cioè di una ricognizione puntuale del contenzioso (secondo quanto indicato dal principio contabile e dalla deliberazione n. 14/2017/INPR della Sezione Autonomie), che si risolve nella formulazione di una vera e propria attestazione con valore di certezza*».

Alla luce dei riscontri effettuati, questa Sezione conferma le criticità già rilevate nella decisione n. 97/2022/PARI, ribadendo che ogni valutazione sulla congruità del Fondo risulta pertanto inattendibile; conseguentemente, rileva che il risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, nella parte relativa agli accantonamenti per contenziosi e pignoramenti, non può essere parificato per l'assoluta inattendibilità di ogni valutazione in ordine alla congruità del Fondo accantonato sul capitolo U67110.

#### **3.5.4 Altri accantonamenti (per passività potenziali fondo spese e rischi) - Accantonamenti per rischio da maggiori residui passivi**

Nel quadro di dettaglio della parte accantonata del risultato di amministrazione 2021 si rileva che è stato appostato un ulteriore importo di € 7.015.607,54 a titolo di "Altri accantonamenti" (per passività potenziali fondo spese e rischi).

Tale importo viene dettagliato nella tabella, tratta da BDAP, che di seguito si riporta:

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2021 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione e al 31/12/2021 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
U65064	FONDO DI ACCANTONAMENTO PER GARANZIE PRESTATE AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-	-	-	408.000,00	408.000,00
U65068	ACCANTONAMENTO PER LA PROCEDURA DI INFRAZIONE RIFIUTI	776.447,00	-	-	-	776.447,00
U67108	FONDO PER RISCHIO DA DANNO AL BILANCIO	6.214.348,54	-	-	- 383.188,00	5.831.160,54
U67150	FONDO SPECIALE PER ONERI DI NATURA CORRENTE DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI CHE SI PERFEZIONANO SUCCESSIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO	-	-	-	-	-
Totali		6.990.795,54	-	-	24.812,00	7.015.607,54

Relativamente ai fondi indicati in tabella si rimanda all'apposito paragrafo della relazione allegata alla presente (cfr. par. 2.2.5.9 Altri Fondi).

Nella decisione n. 42/2020/PARI si è rilevata la mancanza, tra gli altri accantonamenti per passività potenziali, di fondi connessi al rischio da maggiori residui passivi che potrebbero emergere a seguito della definizione della questione sul "differenziale" dare-avere con Enti locali, Province, Università pari ad € 449.827.815,95, già riscontrato in sede di giudizio di parifica del rendiconto 2015 (cfr. par. 4.5.2 Relazione allegata alla decisione n. 45/2016) e, per stessa ammissione dell'Ente, a quel tempo ancora in fase di verifica (cfr. nota di risposta prot. 45773/12A2 del 16.03.2020).

A seguito di richieste istruttorie, con la nota prot. n. 186067/12A2 del 19.11.2021 veniva, tra l'altro, evidenziato:

- «come la Regione, allo scopo di verificare e riconciliare i rispettivi saldi debitori e/o creditori, abbia avviato apposite interlocuzioni con le due Province di Potenza e Matera, con l'Università di Basilicata e con i comuni con più di 15.000 abitanti, che rappresentano circa il 40% del totale debitorio della Regione»;

- che «Le verifiche con i suddetti Enti sono iniziate in data 16/02/2021 ...»;

- che, «dall'analisi dei residui non ancora allineati fra le amministrazioni, risulta che l'importo del credito vantato dagli Enti sopracitati è, nella quasi totalità, inferiore rispetto al debito esposto in contabilità regionale nei loro confronti e nei casi in cui si è raggiunto l'allineamento dei dati, c'è stata una netta convergenza verso il dato fornito inizialmente dalla Regione Basilicata che è risultato essere corretto sin dall'inizio.

*Alla luce di ciò non si è ritenuto di dover accantonare alcuna somma nel risultato di amministrazione in quanto l'analisi svolta ha evidenziato come non vi sia rischio per il bilancio della Regione.*

*Da ultimo, si segnala che, allo scopo di verificare e riconciliare i rispettivi saldi debitori e/o creditori con tutti i comuni, la Regione Basilicata oltre ad interessare l' "Associazione Nazionale Comuni Italiani" e l' "Unione Province d'Italia", al fine di garantire un coinvolgimento più forte di tutti i soggetti coinvolti, sta implementando un sistema informativo che si ritiene potrà iniziare a dare le prime evidenze nel 2022».*

Nella decisione n. 97/2021/PARI, e nella annessa relazione, con riferimento a quanto comunicato dalla Regione con la nota prot. n. 186067/12A2 del 19.11.2021, la Sezione ha rilevato che, per gli esercizi in esame (le verifiche risultano infatti iniziate in data 16/02/2021), rimaneva immutato quanto riscontrato nella decisione n. 42/2020/PARI in ordine al rischio in questione che, peraltro, anche nell'esercizio 2021 può considerarsi attenuato ma non escluso, vista anche la non maggioritaria percentuale del 40% del totale della debitoria per la quale sono stati avviati gli accertamenti.

Con la relazione istruttoria si è chiesto di fornire ogni utile aggiornamento in ordine alla problematica in questione.

La Regione, dapprima, con nota n. 160492/12BA del 10.11.2022, ha rappresentato che «In relazione all'appostazione in bilancio di un eventuale accantonamento per tener conto del differenziale tra gli crediti e debiti di Regione verso Province Comuni e Università si è ritenuto di non appostare risorse in quanto si è appurato come le differenze evidenziate dalla Sezione di Controllo dipendano prevalentemente da una differente contabilizzazione degli importi.

*In ogni caso con il rendiconto 2022 grazie al nuovo sistema che partirà a pieno al 1/01/2023, anche con la collaborazione di ANCI e UPI con cui sono imminenti incontri propedeutici, la Regione sarà in grado di verificare meglio gli eventuali disallineamenti..... In riscontro alla eccezione sollevata da Codesta Spett. Corte dei Conti di cui al paragrafo 4.3.3. circa il "Rapporto debiti-crediti Regione e Comuni - Province - Università della Relazione Parifica esercizio 2020/2021", si rappresenta quanto segue. La Regione, nonostante le somme stanziare sul Capitolo di Bilancio dedicato, non ha provveduto a impegnarle nella fase immediatamente successiva alla assunzione del pre impegno effettuata con Delibera di Giunta Regionale, poiché in attesa della rendicontazione delle attività svolte previste dalle convenzioni. Ad ogni modo, pur in presenza dei disallineamenti tra crediti e debiti rilevati da Codesta Spett.le Corte, si evidenzia che il saldo corrisponde perfettamente. Per il futuro si provvederà ad effettuare l'impegno in corrispondenza della firma della Convenzione».*

Da ultimo, l'Ente, con nota prot. n. 174745 del 30.11.2022, ha ulteriormente riferito che: *«per quanto riguarda la discrepanza tra residui attivi e passivi degli enti locali e della Regione (cfr. domanda 4.3.3.a della Bozza di relazione Parte II) si evidenzia che l'Amministrazione regionale ha avviato proficue interlocuzioni con tutti i Comuni e, in particolare, con gli Enti segnalati dalla Sezione di Controllo.*

*Sulla Base delle prime interlocuzioni si rappresenta quanto segue:*

- *Con riferimento al comune di Policoro, va precisato come i relativi crediti interessino tutti i Dipartimenti regionali ai quali è stato sottoposto l'elenco e chiesto un immediato check dei dati. I vari responsabili dei procedimenti, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno iniziato le interlocuzioni chiedendo gli atti sulla base dei quali il Comune di Policoro vanta crediti verso la Regione. A seguito dell'invio degli atti si confida di poter allineare i dati.*
- *Gli altri disallineamenti evidenziati dalla Corte come particolarmente significativi, sono stati prontamente attenzionati da questa Amministrazione che, per il tramite dell'Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio, ha provveduto ad interloquire con i responsabili finanziari del comune di Filiano e di San Chirico Nuovo. Gli stessi hanno richiesto l'elenco dei residui passivi presenti nella contabilità regionale al fine di ricostruire e riconciliare i dati contabili. Anche a tali Enti sono stati chiesti gli atti sulla base dei quali i due Comuni vantano crediti e si è in attesa di un tempestivo riscontro.*
- *Per tutti gli altri disallineamenti di minore rilevanza, la Regione ha avviato specifiche interlocuzioni con tutti i comuni inviando loro una ulteriore Pec in data 17/11/2022. Sono seguite numerose comunicazioni, sia formali che informali, a seguito delle quali la Regione ha inviato a tutti gli Enti che ne hanno fatto richiesta, l'elenco dei propri residui passivi. Dall'analisi dei dati, si è potuto riscontrare come, in taluni casi, il disallineamento era dovuto a crediti per i quali l'Organismo pagatore, per conto della Regione Basilicata, era AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, la quale riveste la qualifica di Organismo pagatore per i progetti PSR (come nel caso del comune di Rapone). In altri casi, si è potuto riscontrare come la titolarità del credito era dello Stato e non della Regione rinviando l'esigibilità al Ministero competente (come nel caso del comune di Forenza). In tutti i predetti casi, si è invitato l'Ente, a rettificare i dati comunicati alla Corte dei Conti poiché il credito vantato non è verso la Regione Basilicata ma verso AGEA o lo Stato.*
- *Si rappresenta, inoltre, come nei casi in cui, nonostante la disponibilità al confronto da parte della Regione, non si è ancora riusciti ad ottenere un riscontro da parte dei Comuni, la Regione*

*attraverso l'implementazione del Sistema informativo e con incontri, anche con l'intermediazione di ANCI ed UPI, confida di poter riallineare le partite contabili, attraverso la comparazione degli atti amministrativi di determinazione dei crediti e dei debiti, senza dover, quindi, accantonare nessuna somma, in quanto si ritiene che nel bilancio regionale vi sia la copertura di tutti i debiti».*

La Sezione rileva che la annosa e grave problematica non è stata ancora definitivamente risolta e, pertanto, evidenzia la necessità di implementare le azioni intraprese al fine di raggiungere l'allineamento delle situazioni debitorie/creditorie, con riserva di ulteriori verifiche in occasione del prossimo giudizio di parificazione. Si ritiene, in definitiva, che anche per l'esercizio 2021, così come per gli esercizi 2019 e 2020, la parte accantonata del risultato di amministrazione risulta sottostimata per la mancata valorizzazione del rischio connesso agli esiti complessivi di tale verifica, con conseguente possibile emersione di ulteriori debiti non contabilizzati in bilancio.

### **3.6 PARTE VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Economie di impegno del FPV 2021**

In sede istruttoria, rilevata una discordanza tra i dati indicati nella bozza di rendiconto e quelli inviati alla BDAP, si è chiesto che venissero indicati gli effettivi importi del FPV e che fosse specificata la destinazione delle economie di impegno all'interno del risultato di amministrazione.

La Regione, con la nota n. 156863/12BA del 4 novembre 2022, ha riferito che «*Gli importi effettivi del FPV sono quelli approvati con DGR 527 del 10 agosto 2022 del FPV*» e «*In merito alla destinazione delle economie di impegno all'interno del risultato di amministrazione...*» ha allegato apposita tabella.

Dall'esame dei dati trasmessi si evince che, dell'importo cancellato pari ad € 6.855.869,80, la somma di € 1.548.462,22 è confluita nei fondi vincolati del risultato di amministrazione mentre la rimanente somma di € 5.307.407,58 ha contribuito al miglioramento del risultato di amministrazione. Si è rilevato, altresì, che la maggior parte dei fondi confluiti nell'avanzo libero (€ 4.818.369,86) è rappresentata dai fondi eliminati sui capitoli di seguito riportati.

Capitolo	Descrizione Capitolo	Cancellazione di impegni già finanziati dal FPV	Importo confluente in avanzo vincolato	Importo confluente in avanzo libero
U29530	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA MULTIREGIONALE RIGUARDANTE IL SETTORE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - DELIBERA CIPE 19/2004	302.867,00	0,00	302.867,00
U35090	ONERI RELATIVI AI CONTRATTI DI SERVIZIO STIPULATI DALLE PROVINCE PER IL TPL SU GOMMA DI INTERESSE PROVINCIALE E REGIONALE - L.R. 32/08	3.334.980,02		3.334.980,02
U35135	Oneri per il sostegno servizi ferroviari dell'alta velocita'	231.301,40	0,00	231.301,40
U43000	CONTRIBUTI REGIONALI PER NEFROPATICI E TALASSEMICI L.R.25/97,41/79 E 30/81	949.221,44	0,00	949.221,44
<b>Totali</b>		<b>4.818.369,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.818.369,86</b>

La situazione sopra rilevata ha sollevato perplessità, tra le quali le seguenti: da una parte non si è provveduto al pagamento di quanto spettante per l'acquisizione di beni e servizi relativi al Trasporto Pubblico Locale (TPL) in assenza del preventivo impegno contabile di spesa (cfr. par. 3.3) e dall'altra si sono eliminati impegni pluriennali; il differenziale fra i residui passivi della Regione verso i comuni non è allineato e, pertanto, l'eliminazione delle partite di cui al cap. U43000 potrebbe provocare un ulteriore peggioramento della situazione.

A seguito delle richieste formulate sul punto nella riunione del 24/11/2022, con la nota prot. 174745/12BA del 30/11/2022 si è trasmessa apposita tabella «... con le giustificazioni relative allo svincolo delle somme ...».

Dall'esame dei dati contenuti nel predetto allegato, l'operazione concernente i disimpegni ricadenti sul capitolo U35090 - ONERI RELATIVI AI CONTRATTI DI SERVIZIO STIPULATI DALLE PROVINCE PER IL TPL SU GOMMA DI INTERESSE PROVINCIALE E REGIONALE - L.R. 32/08 (per i quali si fornisce la seguente motivazione «L'importo non è stato inserito nel risultato di amministrazione vincolato in quanto, nello stesso esercizio 2021, con la legge di assestamento la medesima somma è stata iscritta sullo stanziamento di competenza del capitolo U35094 con fondi regionali liberi per essere immediatamente impegnato e liquidato a favore del soggetto beneficiario ... ai sensi e per gli effetti di cui alle DGR n. 220/2021 e 678/2021 e dei Contratti ponte sottoscritti il 6/9/2021»), non appare regolare: risultano, infatti, cancellati impegni dell'esercizio 2020 finanziati dal FPV con diretta iscrizione delle economie, derivanti dal disimpegno, in conto competenza a copertura di prestazioni del 2021. Tali economie di spesa, in applicazione del

punto 5.4.13<sup>13</sup> dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, dovevano confluire nel risultato di amministrazione tra i fondi vincolati. Conseguentemente questi ultimi risultano sottostimati dell'importo di € 3.334.980,02 e, a cascata, il disavanzo di cui alla lettera e) deve essere incrementato di pari importo.

#### **4. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

Il risultato di amministrazione del rendiconto regionale rappresenta la sintesi "contabile" degli effetti della gestione finanziaria dell'esercizio e di quella degli esercizi precedenti, e ciò in considerazione della natura ciclica e dinamica del bilancio, per cui i saldi di un bilancio condizionano quelli dell'esercizio successivo, senza soluzione di continuità.

Come pacificamente rilevato dal Giudice delle leggi "(..) *un incongruo risultato di amministrazione non può costituire solida base di partenza per i successivi esercizi, perché ciò sarebbe in patente contrasto con il principio di continuità degli esercizi finanziari, per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi, e coinvolgerebbe in modo durevole il principio di equilibrio dinamico del bilancio, il quale - consistendo nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche - esige che la base di tale ricerca sia salda e non condizionata da perturbanti potenzialità di indeterminazione*" (cfr., *ex pluribus*, le sentenze n. 49/2018, n. 89/2017, n. 266/2013, n. 250/2013 della Corte Costituzionale).

Il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio consiste, infatti, "*nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche*" (cfr., tra le altre, le sentenze n. 49/2018, n. 266/2013 e n. 250/2013 cit., nonché le sentenze n. 213/2008, n. 384/1991, n. 1/1966 della Corte Costituzionale).

Per l'effetto, le anomalie e irregolarità riscontrate a valere sul bilancio di un determinato esercizio, se non corrette, pregiudicano la tenuta degli equilibri dei successivi esercizi.

Gli effetti di tali anomalie possono ridondare sulla corretta rappresentazione dei saldi utili ai fini della verifica del pareggio di bilancio, nella misura in cui risultano rappresentate o non rappresentate le voci di entrata e/o le voci di spesa che hanno effettivamente e legittimamente inciso sull'esercizio di riferimento.

---

<sup>13</sup> Ivi è previsto che «*Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e, in occasione del rendiconto dell'esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione*».

Con riferimento alla gestione finanziaria 2021 sono state riscontrate poste e voci contabilizzate in violazione dei principi del vigente Ordinamento giuscontabile.

È stata riscontrata, altresì, la mancanza di voci di spesa che, invece, avrebbero dovuto essere contabilizzate nell'esercizio.

Tali irregolarità ed illegittimità hanno inciso sulla corretta rilevazione del risultato di amministrazione, nella parte *ante* e *post* vincoli ed accantonamenti, con inevitabili effetti riflessi sull'ammontare del disavanzo di amministrazione dell'esercizio, nonché sui correlati saldi utili ai fini del calcolo del pareggio.

Il risultato di amministrazione (lett. a) cfr. lett. A - "Allegato a), da un lato, è risultato pregiudicato, in termini di erosione della cassa ed incremento della massa passiva, dalla contabilizzazione di:

- spese di personale sostenute in violazione dell'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2 della L.R. n. 31/2010, di cui al precedente par. 3.1.1;
- illegittima assunzione di impegni pluriennali relativi al fondo del personale del comparto in contrasto con quanto disposto dal principio contabile 5.2, lett. a), Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, di cui al precedente par. 3.1.2;
- irregolarità nel riconoscimento di debiti fuori bilancio, di cui al precedente par. 3.4.

Dall'altro lato, è risultato inficiato - in termini di sottostima della consistenza della massa passiva per effetto della mancata contabilizzazione degli oneri relativi ad obbligazioni passive giuridicamente perfezionate (arretrati per servizi di Trasporto Pubblico Locale) nell'esercizio di esigibilità delle obbligazioni stesse e del mancato riconoscimento dei debiti fuori bilancio, nei termini indicati ai parr. 3.3 e 3.4.

Anche le parti vincolate, accantonate e disponibili (lett. e) del risultato di amministrazione di cui al prospetto riportato nella precedente tabella 10 evidenziano anomalie ed irregolarità.

Nella parte accantonata, risulta la sottostima:

- del Fondo Crediti di dubbia esigibilità, nei termini indicati nel precedente par. 3.5.1;
- del Fondo di garanzia debiti commerciali, nei termini indicati nel precedente par. 3.5.2;
- del Fondo contenziosi, nei termini indicati nel precedente par. 3.5.3;
- degli "Altri accantonamenti" (per rischio da maggiori residui passivi), nei termini indicati nel precedente par. 3.5.4.

Nella parte vincolata, nella voce vincoli per legge e principi contabili:

- risulta conservato nelle risorse vincolate del risultato di amministrazione al 31.12.2021, a causa del refuso dichiarato dall'Ente, l'importo di € 967.411,24, relativo al fondo dell'area dirigenziale, di cui al precedente par. 3.1.2;
- non risultano contabilizzate, secondo le prescrizioni del vigente Ordinamento giuscontabile, le risorse relative ad economie di impegno erroneamente confluite nella parte libera del risultato di amministrazione, nei termini sopra indicati al par. 3.6.

Il tutto con inevitabili effetti riflessi sul disavanzo di amministrazione, in termini di inopinato aggravio (spese non consentite) ovvero di sua sottostima (mancata contabilizzazione di residui passivi e di oneri relativi ad obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, e sottostima della parte accantonata e vincolata).

Il pareggio di bilancio è risultato inficiato - in termini di corretta rappresentazione - dalle voci di spesa effettuate in assenza di legittimi presupposti normativi e dalla sottostima di altre passività.

## **5. RIPIANO DISAVANZI**

L'art. 4 della L.R. Basilicata 6 maggio 2021, n. 20 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023) ha disposto che, in applicazione dell'art. 42 del D.lgs. n. 118/2011, il disavanzo di amministrazione presunto riveniente da esercizi precedenti fosse ripianato secondo quanto previsto nell'allegato n. 7 (*rectius*: n. 8), accluso alla relativa nota integrativa, di seguito riprodotto.

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DELL'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO <sup>(1)</sup> (a)	DISAVANZO PRESUNTO (b) <sup>(2)</sup>	DISAVANZO RIPIANATO NEI PRECEDENTI ESERCIZI (c) = (a) - (b) <sup>(3)</sup>	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE <sup>(4)</sup> (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (2019) (e) = (d) - (c) <sup>(5)</sup>
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto			0,00		0,00
Disavanzo al ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera .....			0,00		0,00
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013					0,00
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui			0,00		0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018	21.040.669,37	15.287.642,54	5.753.026,83	21.040.669,37	15.287.642,54
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019	46.851.307,46	46.851.307,46	0,00	46.851.307,46	46.851.307,46
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente		831.481,15	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>67.891.976,83</b>	<b>62.970.431,15</b>	<b>5.753.026,83</b>	<b>67.891.976,83</b>	<b>62.138.950,00</b>

MODALITA' COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO PRESUNTO <sup>(5)</sup>	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO		
		Esercizio 2021 (6)	Esercizio 2022	Esercizio 2023
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto				
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui				
Disavanzo tecnico al 31 dicembre .....				
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013				
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018	15.287.642,54	3.000.000,00	12.287.642,54	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019	46.851.307,46	0,00	17.712.357,46	29.138.950,00
Disavanzo presunto derivante dalla gestione dell'esercizio precedente	831.481,15	0,00	0,00	831.481,15
<b>Totale</b>	<b>62.970.431,15</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>29.970.431,15</b>

Come si vede, del disavanzo presunto di € 62.970.431,13, si è effettuata la copertura nell'esercizio 2021 della modica quota di € 3.000.000,00.

Con l'art. 6 della L.R. Basilicata 2 dicembre 2021, n. 55 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023) si è disposto il ripiano del disavanzo di amministrazione presunto riveniente dagli esercizi precedenti secondo quanto previsto dall'Allegato O2, di seguito riprodotto.

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2020	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 (a)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 c=(a)-(b)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2020 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e) =(d)- c
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 ripianato con piano di rientro di cui alla L.R. n. 25 del 28/11/2019		0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018	19.487.642,54	5.728.166,38	13.759.476,16	4.200.000,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019	46.851.307,46	46.851.307,46	0,00		0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>66.338.950,00</b>	<b>52.579.473,84</b>	<b>13.759.476,16</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO AL 31/12/2020	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO		
		ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 ripianato con piano di rientro di cui alla DCR 276/2021	5.728.166,38	3.000.000,00	2.728.166,38	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 ripianato con piano di rientro di cui alla DCR 276/2021	46.851.307,46	0,00	27.271.833,62	19.579.473,84
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>52.579.473,84</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>19.579.473,84</b>

(\*) L'avanzo che riavviene dalla gestione 2020 viene interamente destinato alla riduzione del disavanzo 2018.

Con tale norma il disavanzo al 31/12/2020 è stato calcolato nell'importo di € 52.579.473,84, mantenendo l'applicazione all'esercizio 2021 del predetto importo di € 3.000.000,00.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 168/2022 del 24/05/2022 (pubblicata il 5/7/2022), facendo seguito alla sentenza n. 246/2021 (di cui si è dato conto nella precedente decisione di parifica, ed alla quale si rinvia) ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale: dell'art. 4 della L.R. Basilicata n. 20/2021, e dell'Allegato n. 8 alla Nota integrativa al bilancio, «...nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto riveniente dagli esercizi 2018 e 2019» e «...nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto riveniente dall'esercizio 2020»; dell'art. 6 della L.R. Basilicata n. 55/2021 e dell'Allegato O2 alla stessa legge regionale, «...nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020».<sup>14</sup>

<sup>14</sup> La predetta sentenza ha, altresì dichiarato:

- «...l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 20 del 2021 e dell'Allegato O alla medesima legge regionale, nella parte concernente il ripiano del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019»;

Nella sentenza (per i cui contenuti si rinvia al dettaglio contenuto nella relazione allegata alla presente decisione) si è evidenziato che le previsioni del ripiano, articolando il recupero negli esercizi dal 2021 al 2023, anziché disporlo integralmente nel primo esercizio del triennio, hanno violato la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., contrastando con i principi contabili ivi specificati.

Alla luce di quanto statuito nella predetta sentenza della Corte costituzionale deve, pertanto, ritenersi che l'amministrazione regionale abbia illegittimamente applicato l'importo di € 3.000.000,00, come prima voce di spesa del bilancio di previsione 2021, in luogo del complessivo disavanzo, stimato al 31/12/2020 nell'importo di € 52.579.473,84, così determinando un corrispondente illegittimo ampliamento della capacità di spesa, in mancanza di effettiva copertura.

Il risultato di amministrazione di fine esercizio 2021 e la sua composizione sono risultati conseguentemente alterati e, pertanto, non possono essere parificati.

Il recupero dell'effettivo disavanzo al 31/12/2021, che dovrà rigorosamente tener conto degli effetti della presente decisione, sarà oggetto di disamina in sede di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2022.

## **6. MISURE CONSEQUENZIALI**

Alla luce di quanto sopra il rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio 2021 dovrà recepire i rilievi riportati nella presente decisione, riportando – per l'effetto - nella corretta allocazione e quantificazione, le poste contabili riscontrate difformi, dandone evidenza anche nei conseguenti saldi, nei termini indicati nei precedenti paragrafi.

## **7. CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI**

Ai fini del presente giudizio di parificazione, si appone riserva per i conti degli agenti contabili sino all'esito del relativo giudizio da parte della competente Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata.

---

- «...inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 55 del 2021 e dell'Allegato O2 alla medesima legge regionale, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione al principio contabile applicato di cui al paragrafo 9.11.7 dell'Allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe».

## **P.Q.M.**

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, sulla base e nei limiti delle risultanze istruttorie, alla luce degli esiti del contraddittorio espletato, sentite le richieste del Pubblico Ministero,

## **PARIFICA**

il Rendiconto Generale della Regione Basilicata per l'esercizio 2021, approvato con deliberazione di Giunta n. 527 del 10 agosto 2022 nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, con le seguenti

## **ECCEZIONI**

- A.** dei capitoli U08010, U08030, U08090 in quanto contabilizzano spese per il personale sostenute in violazione dell'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2 della L.R. n. 31/2010, come specificato in parte motiva;
- B.** dei capitoli U08080 ed U08170, limitatamente all'importo iscritto a titolo di FPV, per la irrituale assunzione di impegni pluriennali relativi al fondo del personale del comparto, in difformità rispetto a quanto previsto dal principio contabile 5.2, lett. a), Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, come specificato in parte motiva;
- C.** dei capitoli, relativi al trattamento accessorio del personale dirigenziale, U08024, nella parte in cui riporta economie di competenza per €. 967.412,24, ed U08025, nella parte in cui riporta economie di competenza negative per €. 967.411,24, per le ragioni indicate in parte motiva;
- D.** dei capitoli U52530 e U52015 che, in violazione dell'obbligo sancito dall'art. 20, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 118/2011 riportano la registrazione di impegni in misura superiore rispetto agli accertamenti effettuati sui correlati capitoli di entrata (rispettivamente E16080 ed E18161), come specificato in parte motiva;
- E.** del capitolo U09170, nella parte in cui contabilizza oneri derivanti dalla violazione delle norme e dei principi contabili disciplinanti il tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza, come specificato in parte motiva;
- F.** del risultato di amministrazione (cfr. lett. A - "Allegato a) - Risultato di amministrazione"), nella parte in cui:
- contabilizza spese per il personale sostenute in violazione dell'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2 della L.R. n. 31/2010, ai sensi del precedente punto A);

- contabilizza un maggior importo a titolo di FPV, di cui ai capitoli U08080 ed U08170, ai sensi del precedente punto B);
- non contabilizza oneri relativi ad obbligazioni passive giuridicamente perfezionate (arretrati per servizi di Trasporto Pubblico Locale) nell'esercizio di esigibilità delle obbligazioni stesse e oneri relativi a sentenze per le quali non si è tempestivamente proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio;

il tutto nei termini, secondo le quantificazioni e con gli effetti indicati in parte motiva;

**G.** della parte vincolata e dell'Allegato a/2) - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione - in cui:

- non risultano contabilizzate le risorse relative ad economie di spesa di cui ai capitoli U08080 ed U08170, per effetto della mancata parifica di cui al precedente punto B);
- è contabilizzato l'errore materiale relativo all'importo del trattamento accessorio del personale dirigenziale di cui al capitolo U08025;
- non risultano contabilizzate le risorse relative ad economie di impegno, finanziate da FPV, erroneamente confluite nella parte libera del risultato di amministrazione;

il tutto nella misura e nei termini indicati in parte motiva;

**H.** della parte accantonata e dell'Allegato a/1) - Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione - in cui:

- il Fondo crediti di dubbia esigibilità, il Fondo contenziosi, gli "Altri accantonamenti (per passività potenziali fondo spese e rischi)", risultano sottostimati, nei termini e nella misura indicati in parte motiva;
- non risulta valorizzato il Fondo di garanzia debiti commerciali;

**I.** del risultato di amministrazione, Totale parte disponibile (cfr. lett. E - "Allegato a) - Risultato di amministrazione"), per effetto riflesso dalla mancata parifica delle sopra citate poste e voci, nella misura, nei termini e con gli effetti indicati in parte motiva;

### **APPROVA**

l'allegata Relazione (Allegato "A" Parte Prima e Parte Seconda), elaborata ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

### **ORDINA**

la restituzione del Rendiconto regionale, munito del visto della Corte, al Presidente della Giunta regionale, per la successiva presentazione al Consiglio regionale;

**DISPONE**

la trasmissione di copia della presente Decisione, con l'unita Relazione, al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta regionale della Basilicata, nonché alla Procura regionale della Corte dei conti per la Basilicata, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022.

I RELATORI

IL PRESIDENTE

Dott. Rocco LOTITO

Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE

Dott. Lorenzo GATTONI

Depositato in Segreteria il 16 dicembre 2022

Il preposto ai Servizi di supporto

Dott. Francesco MICUCCI